737
.923m
cop. 2

MONETE E SIGILLI

DEI PRINCIPI

CENTURIONI-SCOTTI

CHE SERBANSI

NELLA REGIA UNIVERSITA'

ED IN ALTRE COLLEZIONI DI GENOVA

DESCRITTI ED ILLUSTRATI

dal Bibliotecario

AGOSTINO OLIVIERI

Prezzo L.it. 3. 50

GENOVA

TIPOGRAFIA DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1862

Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/moneteesigillide1862oliv

MONETE E SIGILLI

DEI PRINCIPI

CENTURIONI-SCOTTI

CHE SERBANSI

NELLA REGIA UNIVERSITA'

ED IN ALTRE COLLEZIONI DI GENOVA

DESCRITTI ED ILLUSTRATI

DAL BIBLIOTECARIO

AGOSTINO OLIVIERI

GENOVA

CO' TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1852

Proprietà Letteraria

737
0l3m
cop.2

AL LETTORE

L'illustrazione delle Monete dei Principi Centurioni-Scotti, *che or presento ai cultori della Numismatica non si raccomanda nè per la moltiplicità dei conii, nè per la varietà dei tipi, nè per l' antichità delle zecche; ma offre pochi nummi rarissimi e quasi sconosciuti, tutti battuti nella seconda metà del secolo XVII.*

Il libro è ricco altresì di preziosi documenti che valgono ad illustrare anche le altre monete, che battevansi in quell' epoca nelle diverse zecche dei principi italiani. Di cotali carte io vo debitore all' Illustre Fa-

stria nell' inventar diplomi e privilegi a favor dei potenti, era sicura via ad onori e ricchezze. Ma nel secolo XIX bene altre prove fan credibili le asserzioni degli scrittori e solo la luce d' irrefragabili documenti dev' esser guida nelle tenebri del passato. Non recherà perciò meraviglia se trattando della nobile famiglia genovese degli Scotti, io tacerò della loro supposta origine dai Douglas Scott, sebbene sia affermata da parecchi nostri genealogisti. Non ha bisogno di mendicate glorie una prosapia che sin dal secolo XI era in Genova decorata dell' onore del Visconta-to, che coi più illustri concittadini dava vita al Comune genovese, e che più volte veniva ornata della dignità consolare. Baldoino Scotto fu infatti Console nel 1185, Ogerio nel 1194, Guglielmo nel 1213 (1). Nè mancarono loro altre cospicue cariche; chè il predetto Ogerio fu Rettore e Console del mare nel 1206, Ugone fu Clavigero o Tesoriere della Repubblica nel 1275, e Gerardo ed Amico ed altri del loro casato sedettero nei Consigli dello Stato avanti il secolo XIV.

Allorchè verso il 1360 parecchie famiglie genovesi insieme congiunte (2) formarono l'Albergo dei Centurioni, ad esse aggregaronsi molti degli Scotti, che il nome antico mutarono perciò in quello dell' Albergo, giusta l' uso del tempo. Ed i Centurioni-Scotti crebbero da quell' epoca in grandezza in onori in ricchezze sicchè in ogni età furono annoverati tra i più cospicui patrizî di Genova. Egli è vero che niuno della loro famiglia ottenne il Dogato, supremo Magistrato della Repubblica dopo il 1339; ma molti membri di essa furono dei Governatori, che col Doge dividevano le cure dello Stato. E perchè l' estensione dei loro feudi e le stragrandi ricchezze fossero tenuti in pregio anche fuor dei limiti della lor

(1) Vedi la mia *Serie Cronologica dei Consoli del Comune di Genova.*

(2) Vedi Federici *Scrutinio della Nobiltà ligustica*, Mss. della Biblioteca della Regia Università di Genova.

patria, l'imperatore Ferdinando III nel 1654 innalzava all' alto grado di Principe del Sacro Romano Impero il maggiornato di questa stirpe.

CAPO II.

DEI FEUDI DEI CENTURIONI SCOTTI E DEI PRIVILEGI LOR CONCESSI DAGL' IMPERATORI

Lungo sarebbe il descrivere i feudi e le possessioni che nelle diverse epoche ebbero i Centurioni-Scotti sia in Liguria che nel Monferrato e nella Lombardia; a me basterà il ricordare quelli specialmente che hanno rapporto colle monete da lor coniate. Nelle carte del secolo XVII e del seguente eglino si dan titolo di *Marchesi di Torre e Campi e sue pertinenze; Condomini del Marchesato di Zerba, Cerreto, Tartago e sue adiacenze; Signori del Gorreto in Val di Trebbia; Marchesi di Morzasco e Conti di Visone nel Monferrato.* Ma il Marchesato di Campi in Val di Trebbia fu il più antico dei loro feudi, e perciò lo predilessero e vollero inciso il suo nome nelle loro monete.

Il luogo di Campi nei tempi più antichi formava parte del Marchesato di Pergola nella Diocesi di Tortona. Luigi Centurione figlio di Barnaba l'acquistò dai Malaspina che il possedevano qual feudo imperiale. Esso era allora diviso in due porzioni: una spettava a Claudio Malaspina ed al figlio Ludovico che la vendeva ai Centurioni nel 1614; e l'altra a Carlo Morello Malaspina di Alessandria che pur la cedeva alla stessa famiglia nel 1638. L'Imperatore Ferdinando II approvò il primo contratto nel 1621, e Ferdinando III fece lo stesso per il secondo il 20 gennaio 1639.

Il marchese Luigi Centurione cessò di vivere nel 1653 e tutti i feudi da lui posseduti furono divisi tra i due suoi figli Barnaba e Carlo. Il primo non ebbe che una sola figlia, Giovanna la quale ottenne dal padre a titolo di dote l'assegnazione dei feudi di sua spettanza sotto il 10 luglio 1657, e sposò Girolamo Spinola Pallavicini. L'imperatore Leopoldo I approvò il detto strumento di dote il 3 luglio 1660 e poi il 26 agosto dell'anno stesso investì dei feudi in essa descritti Giovanna qual proprietaria, ed il marito come amministratore ed usufruttuario. Dopo la morte del marito Giovanna abbracciò lo stato religioso e dichiarò suo erede il figlio Felice Spinola Pallavicini il quale ottenne l'investitura dei feudi dall'imperatore Leopoldo I il 25 aprile 1700 come può vedersi dal Lunig, *Codex Italiae diplomaticus*, tom. II, col. 631 e seguenti.

A Carlo Centurione secondogenito del marchese Luigi toccò nella divisione il luogo di Campi con altri castelli e terre che ne dipendevano. L'imperatore Ferdinando III il 21 aprile 1654 lo creava Principe del Sacro Romano Impero e Conte Palatino con facoltà di crear notai e giudici, costituire tutori e curatori, crear dottori in giurisprudenza, filosofia e medicina, conceder titoli di nobiltà e batter monete d'oro, d'argento e di bronzo nel feudo di Campi. È inedito tuttavia il Diploma col quale venivano accordati al principe Carlo siffatti privilegi ed io stimo prezzo dell'opera il trascriverlo in questo volume dalla pergamena originale che serbasi presso i suoi discendenti.

« Ferdinandus III

» Divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper
» Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
» Croatiae, Sclavoniae, etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Bur-
» gundiae, Brabantiae, Stiriae, Carintiae, Carniolae, etc. Mar-
» chio Moraviae, Dux Lucemburgiae, ac superioris et inferioris

» Silesiae, Vuiltemberghae et Sekae, Princeps Sveviae, Comes
» Hapsburgi, Tiroli, Ferreti, Kijburgi, et Goriciae, Landigravius
» Alsatiae, Marchio Sacri Romani Imperii et Burgoviae ac su-
» perioris et inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae Slavoniae,
» Portus Naomis et Salinarum etc.

» Illustri Nostro et Sacri Imperii Fideli Dilecto Carolo Marchioni
» Centurioni Gratiam nostram caesaream atque omne bonum.
» Etsi nos pro innata Nobis benignitate clementiaque Summi
» et immortalis Dei qui Caelestis suae liberalitatis thesauros in
» universum genus humanum, quam largissime diffundit exemplo
» postquam ab ipsius divina Majestate ad Majestatem hanc hu-
» manam et sublimitatem caesaream vocati atque evecti sumus,
» hoc in primis cum habeamus, ut quo inclytus et excelsus thronus
» noster magis conspicuus reddi et decorari solet munificentia
» nostra in quoscumque hominum ordines quorum id virtus et fides
» merent amplissime extendant exerceanturque, convenire tamen
» omnino censemus ut diligens ac singularis habeat ratio quo
» praemia quique et honores dignitatesque pro cujusque meritis
» debito discrimine conferant ut scilicet unus ab altero quibusdam
» quasi gradibus distinguatur et qui clariore loco nati nobilitatem
» a majoribus acceptam nobilibus et praeclaris actionibus absque
» virtutum studiis pro Patria, pro Principibus, pro Republica
» strenue laborando magis magisque illustrant amplioris honoris
» et dignitatis praerogativa decorentur, ita namque debita ju-
» stitiae aequitatisque ratio habetur et reliqui mortales ad ho-
» nestissimum virtutis et gloriae certamen pulcherrimis exemplis
» invitantur.

» Considerantes ergo antiquam nobilitatem et splendorem Illu-
» stris familiae Centurionae, quae inter Italiae praecipuas recen-
» sita longa annorum serie viros et in armis et in toga cospicuos
» de Patria et religione de Romanorum Imperatoribus Augustae
» Memoriae Praedecessoribus nostri, de Serenissimis Hispaniarum

» Regibus, et inclitae domus nostrae Principibus optime meritos
» produxerit quorum memoriam tum ipsa virtus, eaque Duce
» Res praeclare fortiterque gestae, tum scriptorum monumenta
» immortalitatem consecrarunt, unde factum, ut magnam apud
» suos autoritatem sibi conciliarint, et fortunae dotibus locupletati
» praecipuis bonorum, atque dignitatum ornamentis, iam olim
» insigniri meruerint; illustrem vero Carolum Centurionum Mar-
» chionem laudatissimis eorumdem vestigiis iam tum a primis
» aetatis suae temporibus generoso animi ductu insistentem omnes
» conatus studia, et actiones suas in eum velut scopum sedulo
» diligenter detulisse, ut a vetusta majorum successione conti-
» nuato fluxu in ipsum transfusum, illique velut p. manus
» consignatum Decus Domesticum non modo ab oblivionis inte-
» ritu (cui pleraque mortalium sunt obnoxia) vindicare, verum
» etiam propriis meritis atque virtutibus pulcherrime adauctum,
» ornatum, et illustratum ad posteritatem suam propagare pos-
» set. His sanè aliisque rationibus non vulgaribus adducti praeter-
» mittere noluimus, quin dictam illustrem familiam Centurionam
» amplioribus, et ad seram posteritatem duraturis titulis, et
» honorum ornamentis condecorandam susciperemus. — Motu
» itaque proprio ex certa nostra scientia, animo bene deliberato,
» ac sano Principum, Comitum, Procerum, Baronum, ac nostro-
» rum, et imperii sacri fidelium dilectorum accedente Consilio,
» eaque qua fungimur caesarea autoritate, et potestatis pleni-
» tudine — in Nomine dei Omnipotentis, quem Principatuum,
» honorum, et dignitatum fontem inexhaustum, et primam sca-
» toriginem agnoscimus ipsum illustrem Carolum Marchionem
» Centurionem omnesque eius liberos, haeredes, Posteros, ac
» descendentes legitimos Progenitos, Primogenitorum Primoge-
» nitos in infinitum in veros Sacri imperii Principes creavimus,
» et ad titulum, atque dignitatem Principatus — imperialis ere-
» ximus, exaltavimus, et sublimavimus, aliorumque nostrorum —

» et Sacri imperii Principum numero, caetui, et consortio ag-
» gregavimus, sicuti tenore praesentis nostri imperialis Diplo-
» matis creamus, erigimus, exaltamus sublimamus, et aggre-
» gamus; decernentes et firmissime statuentes, ut post hac
» perpetuis futuris temporibus illustris Carolus Centurionus, eju-
» sque liberi — omnes posteri, et descendentes legitimi Primo-
» geniti, et Progenitores Primogeniti in infinitum virtute huius
» nostrae erectionis, exaltationis, sublimationis, et aggregationis
» sint, et esse debeant, nominentur noncupentur, et honorentur
» tam in scriptis, quam viva voce, aut aliter quotiescumque,
» vel quomodolibet illorum mentio facienda erit, Sacri Romani
» imperii Principes et tamquam imperii Principes proxime assi-
» deant aliis Principibus Sacri Imperii, induti, ac vestiti eurumdem
» Principum in Solemnibus usitato amictu, et in actibus, ubi
» moris est, et omnibus, et singulis honoribus dignitatibus,
» praerogativis exemptionibus, praeminentiis, libertatibus, juribus
» privilegiis, insignibus, gratiis, indultis, regalibus, et aliis qui-
» buscumque in iudicio, et extra in omnibus rebus, statibus, et
» causis tam spiritualibus, quam temporalibus, sessionibus, et
» alias ubique, et in locis omnibus gaudere, uti, ac frui de-
» beant, ac possint, quibus alii nostri, et Sacri imperii Romani
» Principes per idem Romanum imperium, et ubique locorum, et
» terrarum in dandis, et recipiendis iuribus, conferendisque,
» et suscipiendis feudis, et in aliis omnibus, ac singulis, ad
» illustrem statum et conditionem Principum spectantibus gau-
» dent, utuntur, fruuntur et potiuntur, atque actenus gavisi, usi,
» ac potiti sunt quomodolibet consuetudine, vel de iure.

» Quo vero propensissimum nostrum erga saepedictum illustrem
» Principem Carolum Centurionem affectum magis magisque osten-
» damus idcirco scientia, et potestatis plenitudine, quibus supra
» eundem Principem illustrem, illiusque successive primogenitum
» servato semper ordine primogeniturae Sacri Lateranensis Pa-

» latii Aulaeque nostrae Caesareae, et imperialis Concistorii Co-
» mites fecimus, creavimus, et ereximus, et Comitis Palatino
» titulo clementer insignivimus, quemadmodum tenore praesen-
» tium facimus, creamus, erigimus, attollimus, et insignimus,
» et aliorum Comitum Palatinorum numero et caetui aggrega-
» mus, et adscribimus.

» Decernentes, et imperiali hoc nostro edicto firmiter statuentes,
» quod ex hoc tempore quo advixerint omnibus, et singulis
» privilegiis, gratiis, iuribus, immunitatibus, honoribus, exem-
» ptionibus, consuetudinibus, et libertatibus, uti frui, potiri, et
» gaudere possint, et debeant quibus caeteri Lateranensis Palatii
» Comites hactenus potiti, et gavisi sunt, seu quomodo libet
» fruuntur, potiuntur, ac gaudent consuetudine vel de iure.

» Dantes, et concedentes praefato illustri Principi Carolo Cen-
» turiono eiusque primogenito in perpetuum amplam autoritatem,
» et facultatem, qua possint et valeant per totum Romanum Im-
» perium, et ubilibet senatum facere, et creare Notarios Publicos,
» seu tabelliones, et judices ordinarios, et omnibus personis, quae
» fide dignae habiles, et idoneae fuerint (suae quod conscentiam
» illorum oneramus), Notariatus seu tabellionatus, et judicatus
» ordinarii officium concedere, et dare, eosque ac eorum
» quemlibet auctoritate imperiali de praedictis per pennam et
» calamarium (ut moris est) investire, dum tamen eos habiles,
» et idoneos invenerint, et dummodo ab ipsis Notariis per se
» creandis ut permittitur, et eorum qualibet vice et nomine no-
» stro, et Sacri imperii, et pro ipso Romano imperio debitum
» fidelitatis recipiatur iuramentum in hunc modum. Quod erunt
» nobis, et Romano imperio, ac omnibus successoribus nostris
» Romanorum Imperatoribus, et Regibus legitime intrantibus
» fideles, nec umquam erunt in Consilio ubi nostrum periculum
» tractetur, sed bonum, et salutem nostram defendent; et fideliter
» promovebunt, damnaque nostra pro sua possibilitate vetabunt,

» et avertent: praeterea instrumenta omnia tam publica, quam
» privata, ultimas voluntates, codicillos, testamenta, quaecumque
» judiciorum acta, ac omnia alia, et singula quae illis, et cui-
» libet ipsorum ex debito dictorum officiorum facienda occurre-
» rint, vel scribenda, iuste, pure et fideliter omni simulatione,
» machinatione, falsitate, et dolo remotis scribent, legent,
» facient, et dictabunt, non attendendo odium, pecuniam, mu-
» nera, vel alias passiones, aut favores, scripturas vero, quas
» debebunt, in publicam formam redigere, in membranis mun-
» dis, non in cartis abrasis fideliter conscribent, causas hospi-
» talium, et miserabilium personarum, nec non Pontes, et stratas
» publicas pro viribus promovebunt, sententiasque, et dicta
» testium donec publicata fuerint, et approbata sub secreto fide-
» liter retinebunt, et omnia alia, et singula, recte, et iuste
» facient quae ad dicta officia quomodolibet pertinebunt consue-
» tudine, vel de jure.

» Quodque huiusmodi notarii publici, seu tabelliones, et ju-
» dices ordinarii, et per illos creandi possint, et valeant per totum
» Romanum imperium, et ubilibet locorum facere, scribere, et
» pubblicare contractus, instrumenta judicia, testamenta, et
» ultimas voluntates, decreta quoque, et autoritatem interponere
» in quibuscumque contractibus requirentibus illa vel illam, ac
» alia omnia facere, publicare, et exercere, quae ad officium
» publici Notarii, seu Tabellionis, et judicis ordinarii, pertinere,
» et spectare degnoscuntur.

» Decernentes, ut omnibus instrumentis, et scripturis, per huiu-
» smodi Tabelliones, Notarios Pubblicos, seu judices ordinarios
» fiendis plena fides ubique adhibeatur in judicio et extra, con-
» stitutionibus decretis, statutis et aliis in contrarium quovismodo
» facientibus, non obstantibus quibuscumque. Insuper eidem an-
» tenominato illustri Principi Centuriono, eiusque primogenito
» perpetuum concedimus, et elargimur plenam facultatem, qua

» possit, et valeat, Naturales, Bastardos, Spurios, Manseres,
» ilotos, incestuosos, copulative vel disiunctive, et quoscumque
» alios, ex illicito et damnato coitu procreatos, existentibus,
» vel non existentibus aliis filiis legitimis, iis etiam aliter non
» requisitis, viventibus vel etiam mortuis eorum parentibus (illu-
« strium tamen Principum Comitum, Baronum filiis dumtaxat
» exceptis) legitimare, et eos, ac eorum quemlibet ad omnia,
» et singula jura legitima restituere, et reducere omnemque ge-
» niturae maculam paenitus abolere, ipsos habilitando, et resti-
» tuendo ad omnia, et singula iura successionum, et haeredi-
» tatum bonorum Paternorum, et maternorum, etiam ab intestato
» cognatorum et agnatorum, nec non ad honores, dignitates, et
» singulos actus legitimos, tam ex contractu, quam ultima vo-
» luntate, aut alio quocumque modo in judicio, et extra, per
» inde ac si de vero legitimoque matrimonio procreati essent
» obiectione prolis legitimae penitus quiescente. Quodque eo-
» rum legitimatiò per illos ut supra facta, pro iuste et legi-
» time facta maxime habeatur, et teneatur non secus, ac si
» foret cum omnibus iuris solemnibus quorum defectus spe-
» cialiter auctoritate nostra imperialis suppleri volumus, et
» intendimus, dummodo tamen legitimationes huiusmodi non
» praeiudicent filiis et haeredibus legitimis, et naturalibus. Qui
» quidem legitimandi postquam sic legitimati fuerint, sint, et
» esse censeanturque nominenturque, et nominari possint, et
» debeant ubi vis locorum, et terrarum vere legitimi, et legi-
» time nati de domo familia atque agnatione parentum eorum arma
» quoque et avorum insignia portare, ac ferre possint, et valeant,
» admittanturque ad omnes actus legitimos, officia, iura, hono-
» res, et dignitates, tam ecclesiasticas, quam saeculares uti vere
» legitimi. Quinimo efficiantur Nobiles, si Parentes ipsorum No-
» biles fuerint, possintque, et debeant omnibus actibus publicis,
» et privatis officiis, iuribus, honoribus, et dignitatibus frui, et

» gaudere, quibus vere legitimi in iudicio, et extra utuntur,
» fruuntur, et gaudent, non obstantibus ullis legibus quibus
» cavetur, quod Naturales, Bastardi, Spurii, Manseres, ilothi,
» incestuosi copulative, vel disiunctive, aut alii quicumque ex il-
» licito, et nefario concubitu procreati, vel procreandi non pos-
» sint vel debeant legitimari liberis Naturalibus, et legitimis
» existentibus, vel sine consensu et voluntate filiorum Naturalium,
» et legitimorum, aut agnatorum, aut feudi dominorum, et spe-
» cialiter in autoritate quibus modis Naturales efficiuntur sui per
» totum et Ss. naturales si de feud. fuer, controv. inter dom. et agn.;
» et L. jubemus Cad. de emancip. lib. et aliis similibus. Quibus
» quidem legibus ipsarum volumus expresse, et ex certa nostra
» scientia derogari neque etiam obstantibus in praemissis ali-
» quibus contrahentium dispositionibus, et ultimis defunctorum
» voluntatibus aliisque legibus locorum statutis, ordinationibus,
» et consuetudinibus, etiam si tales forent quae specialem, sive
» et individuam mentionem requirerent. Quibus obstantibus, et ob-
» stare volentibus in hoc dumtaxat casu, et ex certa scientia,
» deg. Caesareae nostrae potestatis plenitudine derogamus, et suf-
» ficienter derogatum esse volumus per praesentes. Similiter
» eadem auctoritate nostra imperiali, eidem praenominato illu-
» lustri Principi Carolo Centuriono ejusque primogenito in per-
» petuum amplam facultatem damus, qua possit, et valeat,
» possint, et valeant tutores, et curatores confirmare, dare, et
» constituere ipsosque causis legitimis subsistentibus amovere.
» Praeterea filios adoptare ipsosque adoptivos, et arogatos facere,
» constituere, et ordinare nec non filios legitimos, sive legiti-
» mandos, adoptivosq. et adoptandos, in quavis aetate constitutos,
» emancipare, ac patria potestate liberare, adoptionibusq. et
» emancipationibus quibuscumque omnium, et singulorum, et
» tam infantium, atque adolescentium consentire veniam aetatis
» supplicantibus concedere, authoritatem, et decretum in omnibus

» interponere, servos etiam manumittere, in manumissionibus qui-
» buscumque eum vel sine vindicta, et minorum alienationibus,
» alimentorumque transactionibus, authoritatem pariter, et de-
» cretum interponere minores quoque, ecclesias, et communitates
» laesas, altera parte ad id peius vocata, in integrum restituere,
» ac in integrum restitutionem eis vel alteri eorum concedere.
» Cum infamibus tam iuris quam facti, aut aliter quomodo-
» cumque copulative, vel disiunctive dispensare, eosque ad fa-
» mam restituere abstergendo ab eis omnem infamiae notam,
» tam irrogatam, quam irrogandam ; ita quod de caetero ad omnes
» et singulos actus legitimos apti et idonei habeantur et promo-
» veantur haberique, ac promoveri possint, ac debeant iuris,
» ordine semper servato.

» Ad haec praedicto illustri Principi Carolo Centuriono eiusque
» Primogenito in perpetuum, scientia, motu, et authoritate qui-
» bus supra indulgemus, qua possint, et valeant doctores in Phi-
» losophia, Medicina, Jurisprudentia, nec non licentiatos in omni
» licita facultate, Magistros, et Bacalaureos, atque Poetas Lau-
» reatos, creare, promovere, ordinare, constituere, et facere,
» adhibitis tamen in cuiuslibet doctoris creatione, Doctoribus
» eximiis de professione creandi ad minus tribus, qui doctoran-
» dum, vel licentiandum examini subiiciant, et ei, quem ido-
» neum invenerint, sufficientemque comprobaverint illi authori-
» tatem interponendo doctoratus, Licentiae, Magisterii, Bacca-
» lauratus, et laureae Poeticae insignia, ut moris est conferant.
» Quiquidem doctoratus, et licentiae titulo ab iis donatus libere
» possint, et valeant in omnibus civitatibus, terris, et Locis Sacri
» Romani imperii, et ubilibet terrarum omnes actus doctorales,
» Licentiae, Magisterii, et Baccalaureatus exercere, omnibusque
» et singulis gaudere, et uti privilegiis, praerogativis exemptio-
» nibus, libertatibus, concessionibus, honoribus, praeminentiis,
» favoribus indultis, et gratiis, quibus caeteri doctores, vel Li-

» centiati, nec non Magistri Baccalaurei et Poetae Laureati in
» Gymnasio Viennensi, Parisiensi, Papiensi, Pisano, Genuensi,
» Coloniensi, Ingolstadiensi, et quolibet alio publico, et privile-
» giato Gymnasio promoti, vel etiam a nobis, ac divis Romano-
» rum Imperatoribus, et Regibus insigniti fuerunt, seu aliter
» quocumque modo talia insignia acceperunt, gaudent, utuntur,
» et fruuntur quomodolibet consuetudine vel de jure.

» Ulterius praelibato Illustri Principi Carolo Centuriono eius-
» que Primogenito in perpetuum, liberam potestatem et faculta-
» tem damus, ut possit, et valeat, possint, et valeant honestis
» personis illud ab ipsis petentibus insignia, seu arma conce-
» dere, et elargiri idonea, et convenientia qualitate personae
» (quod ex ipsorum iudicio et arbitrio pendere volumus) eos-
» demque cum insignium, et armorum, tam feudorum capaces
» reddere: dummodo tamen in huiusmodi armorum, et insignium
» concessione abstineant, ne alicui integram Aquilam, maxime
» imperialem, aut avita quorumvis Principum, Comitum, Baro-
» num, et Procerum arma, seu insignia praecise elargiantur.
» Qui quidem per illos sic armis decoratis huiusmodi arma, et
» insignia sibi concessa ubique locorum, et terrarum, in om-
» nibus et singulis honestis actibus, et expeditionibus in bellis,
» duellis, singularibus certaminibus, et quibuscumque pugnis,
» vexillis, tentoriis, annulis, signatis sigillis, monumentis se-
» pulcri, et universa supellectile pro eorum arbitrio deferre,
» omnibus, et singulis privilegiis, iuribus, honoribus, dignitatibus,
» officiis, gratiis, et indultis, uti, frui, potiri, et gaudere possint,
» et valeant, quibus caeteri a nobis, et praedecessoribus nostris
» Romanorum Imperatoribus, et Regibus, armis, et insignibus
» decorati, et feudorum capaces, atque participes utuntur,
» fruuntur, potiuntur, et gaudent, et ad ea admitti, ad quae
» illi admittuntur, et recipiuntur consuetudine vel de jure. Prae-
» terea ad magis magisque animi nostri Caesarei, in Illustrem

» Principem Carolum Centurionum testificandam propentionem ex
» certa scientia, ac sano accedente Consilio, pro ea, qua fun-
» gimur authoritate Caesarea, deque eiusdem potestatis plenitu-
» dine eidem Carolo ipsiusque filiis haeredibus, et posteris le-
» gitimis, et naturalibus secundum praescriptum primogeniturae
» ordinem, quem in hoc etiam observatum volumus successuris
» in infinitum benigne dedimus, concessimus, et largiti sumus
» libertatem et facultatem in aliquo ipsi commodo, et opportuna
» feudi Imperialis Campi ab ipso possessi loco Officinam Mone-
» tariam, fabricandi, et extruendi, monetamque auream, ar-
» genteam, et aeream ciuscumque generis, et valoris, ex una parte
» aquila nostra Imperiali, et in eius medio armorum suorum
» insigni, et ex altera eius effigie, nominis item, et cognominis
» proprii inscriptione signatam, bonam tamen, probam, since-
» ram, et iustam, quae non sit adulterata, aut deterior illa,
» quam caeteri vel Italiae, vel Germaniae Principes Divorum
» antecessorum nostrorum Romanorum Imperatorum, et Regum
» gratiosa concessione cudunt (ita tamen ut nemo de eiusmodi
» cusione iustam conquirendi causam habere queat,) faciendi,
» atque cudendi eam pro rei necessitate erogandi atque spargendi.
» Volentes et caesareo edicto nostro firmiter decernentes, quod
» saepedictus illustrissimus Princeps Carolus Centurionus ejusque
» filii, haeredes, posteri et descendentes ordine Primogeni-
» turae ut supra servato deinceps in perpetuum eo quo in
» superioribus habetur modo monetam auream, argenteam et
» aeream bonam, justam, probam et sinceram nec viliorem
» illa quae ut ante dictum est a caeteris vel Italiae vel Germa-
» niae principibus Sacro Romano imperio subjectis, juxta te-
» norem et praescriptum privilegiorum illis a Divis Imperato-
» ribus Romanorum ac Regibus concessorum cuditur in certo
» aliquo jurisdictionis suae loco cudere, eamque ubivis terrarum
» et gentium erogare spargere erogandamque et spargendam,

» seu distribuendam curare, nec non omnibus, et singulis gra-
» tiis, libertatibus privilegiis, immunitatibus, praerogativis, et
» juribus, citra cuiuslibet impedimentum uti, frui, potiri, et
» gaudere possit, et valeat, possint, et valeant, quibus caeteri
» Romani Imperii Principes, et ordines monetam cudendi facultа-
» tem habentes, utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, quo-
» modo libet consuetudine, vel de jure non obstantibus in con-
» trarium facientibus quibuscumque.

» Quo circa serio, et expresse mandamus universis, et sin-
» gulis Electoribus aliisque Sacri Imperii Principibus Ecclesia-
» sticis, et Saecularibus, Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus, Mar-
» chionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clien-
» tibus, Capitancis, et Vice dominis, Praefectis, magistratibus,
» Civium Magistris, Judicibus, Connelibus, Heroldis, Caduceato-
» ribus, Civibus, Municipibus, et omnibus denique nostris, et
» Sacri Romani Imperii subditis, et fidelibus dilectis, cuiuscum-
» que status, gradus, ordinis, dignitatis, conditionis, aut prae-
» minentia ut supra dictum Illustrem Principem Carolum Cen-
» turionem eiusque liberos omnes haeredes et discendentes
» legitimos modo, et ordine superius praescripto ex hoc per-
» petuo post hoc tempore Principes Imperii nominent, reputent,
» et honorent, nec non Palatinatus privilegio, et in loco ac
» feudo Imperiali Campi monetam cudendi, aut cudi faciendi
» libertate, et facultate, servato semper ordine Primogeniturae
» ut supra, aliisque iuribus, insignibus, Regalibus, praemi-
» nentiis, exemptionibus praerogativis, gratiis et indultis, libere
» pacifice, et sine omni impedimento, ac molestatione gaudere,
» uti, frui, et potiri sinent nec aliquo pacto in iis impediant
» vel perturbent, sed potius tueantur, mantineant, et defendant
» atque in contrarium non faciant, nec fieri procurent vel per-
» mittant quovis in modo, quatenus nostram, et sacri Imperii
» indegnationem gravissimam, ac paenam quingentarum Mar-

» chiarum auri puri pro semisse imperiali fisco, seu aerario
» nostro, pro reliquo semisse iniuriam passi, seu passorum usi-
» bus toties quoties contraventum fuerit, omnique veniae su-
» blata applicandam evitare voluerint. Horum testimonio litera-
» rum manu nostra subscriptarum, et Bullae Nostrae aurae lii-
» prario munitarum; quae dabantur in Civitate Nostra Imperiali
» Ratisbonae die 21 mensis Apr. ann. Dom. 1654. Regnorum No-
» strorum Romani 18. Hungarici 29. Bohemici vero 27 ».

C. Ferdinandus

V. C. Ferdinandus Comes Curtius.

Carlo che primo tra i Centurioni ebbe il titolo di Principe del S. R. I. morì il 4 agosto 1663 e gli successe il figlio Giambattista al quale fu data l' investitura di Campi e sue dipendenze dall' Imperatore Leopoldo I il 24 ottobre 1664 e gli fu confermata dall' Imperatore Giuseppe I l' 8 agosto 1710 e favor simile gli accordava finalmente il 22 febbraio 1714 l' Imperator Carlo VI.

Il Principe Giambattista migliorò di molto le condizioni del feudo di Campi. Costrusse un magnifico palazzo nel luogo di Gorreto dipendenza del feudo stesso, vi aggiunse una maestosa chiesa parrocchiale e molini ed abitazioni assai commode. Passando a miglior vita il 15 agosto 1715 il predetto Principe Giambattista istituiva erede il suo primogenito Carlo, ma egli ripudiava l' eredità del padre in vista di alcune sue gravose disposizioni testamentarie ed i feudi passavano quindi a Giambattista suo figlio. A questo l' Imperator Carlo VI concedeva il 20 marzo 1719 il dominio di Campi e sue dipendenze, nominando il padre Carlo, Procuratore ed Amministratore dei beni del figlio tuttavia minore. L' Imperator Carlo VII confermava siffatta investitura il 3 sett. 1744 e Francesco I di Lorena che gli

succedeva, la rinnovava altresì il 17 maggio 1746. Quali fossero gli eredi del Principe Giambattista ed in quanti rami sia oggi divisa l'Illustre Famiglia Centurioni-Scotti si farà manifesto dall'albero genealogico seguente il quale comincia dal Principe Carlo e viene sino ai nostri giorni.

CARLO I.

Figlio di Luigi di Barnaba, di Oberto, di Barnaba, di Lodisio, di Barnaba, di Lodisio, di Barnaba, di Antonio, di Corrado, di Lanfranco, di Baldoino, di Ogerio fu Primo Principe Centurione del S. R. Impero nacque nel 1614. Egli sposò Violante Spinola di Gian Battista dalla quale gli nacquero

- GIAN ANTONIO
- LODISIO — li 3 ottobre 1648
- GIAN BATTISTA I. — nato il 26 dicembre 1644, II Principe Centurione del S. Romano Impero, sposò Giulia Serra figlia di Gian Tommaso, da lui nacquero
- FRANCESCO M. — nato il 3 febb. 1646
- STEFANO

  - 10 figlie delle quali 9 monache
  - GIAN PIETRO — gesuita, nato il 13 ottobre 1682
  - GIAN TOMMASO — sacerdote
  - CARLO II. — nato il 28 ottobre 1672, III Principe Centurione del S. R. Impero, sposò Francesca Spinola di Francesco Maria
  - GIUSEPPE — sacerdote, nato il 21 marzo 1691
  - LUIGI — gesuita, nato il 29 agosto 1692

    - GIULIA — moglie di Agostino Lomellino q. Carlo
    - GIAN BATTISTA II. — nato il 3 maggio 1706, IV Principe Centurione del S. R. Impero, sposò Giovanna De Marini Castagna di Gian Battista *(I suoi figli nella pag. seg. 19)*
    - FRANCESCO M.A — nato il 5 agosto 1712

CARLO
morto fanciullo
FRANCESCO
morto fanciullo
CARLO III.
nato il 3 settembre 1736
V Principe Centurione
sposò Marzia Imperiale
olim Sartorio figlia
di Lorenzo
GIUSEPPE CARLO
morto bambino
GIOVANNA
sposò
Agostino Fieschi
di Ettore
GIAN BATTISTA III
nato il 25 agosto 1764
VI Principe Centurione
sposò Emilia Spinola
di Giulio
LORENZO
(Vedi la pagina seguente)
MARZIA
nata
il 25 gennaio
1786
CARLO
nato
il 26 settembre
1787
ANGELA
nata
il 17 ottobre
1788
GIULIO
nato il 23 marzo
1791. VII Prin-
cipe Centurione
sposò
Anton.a Costa
MARZIA
nata
il 17 agosto
1792
ARTEMISIA
nata
il 10 febbraio
1794
LORENZO
nato
il 7 settembre
1795
AGOSTINO
nato
il 28 febbraio
1797
GIOVANNA
nata
il 22 settembre
1799
VITTORIO
nato il 13 ott.
1815
maritato con
Isa Spinola
GIO. BATTA
nato il 22 sett.
1816
Religioso
PAOLO
EMILIO
nato il 27 genn.
1818
Morto
GIACOMO
nato il 28 ott.
1819
Morto
EMILIA
nata il 1 nov.
1820
in Brancaleone
Negrone
CARLO
nato il 18 genn.
1822
vedovo
di Geronima
Negrotto
GIUSEPPE
nato
li 8 aprile
1824
ANTONIETTA
nata il 25 magg.
1830
in Ferdinando
Strozzi
CARLO
ALBERTO
nato il 26 marzo
1834
Religioso
ARTEMISIA
nata
il 6 settembre
1840
Morta
ANNA
nata
il 7 settembre
1848
GIULIO
nato
il 10 aprile
1847
PIETRO
nato
il 27 dicembre
1849
ANNA
nata
il 10 febbraio
1852
LAZZARO
nato
il 14 maggio
1853
VITTORIO
nato
il 19 aprile
1855
GIO. BATTA
nato
il 1 dicembre
1858

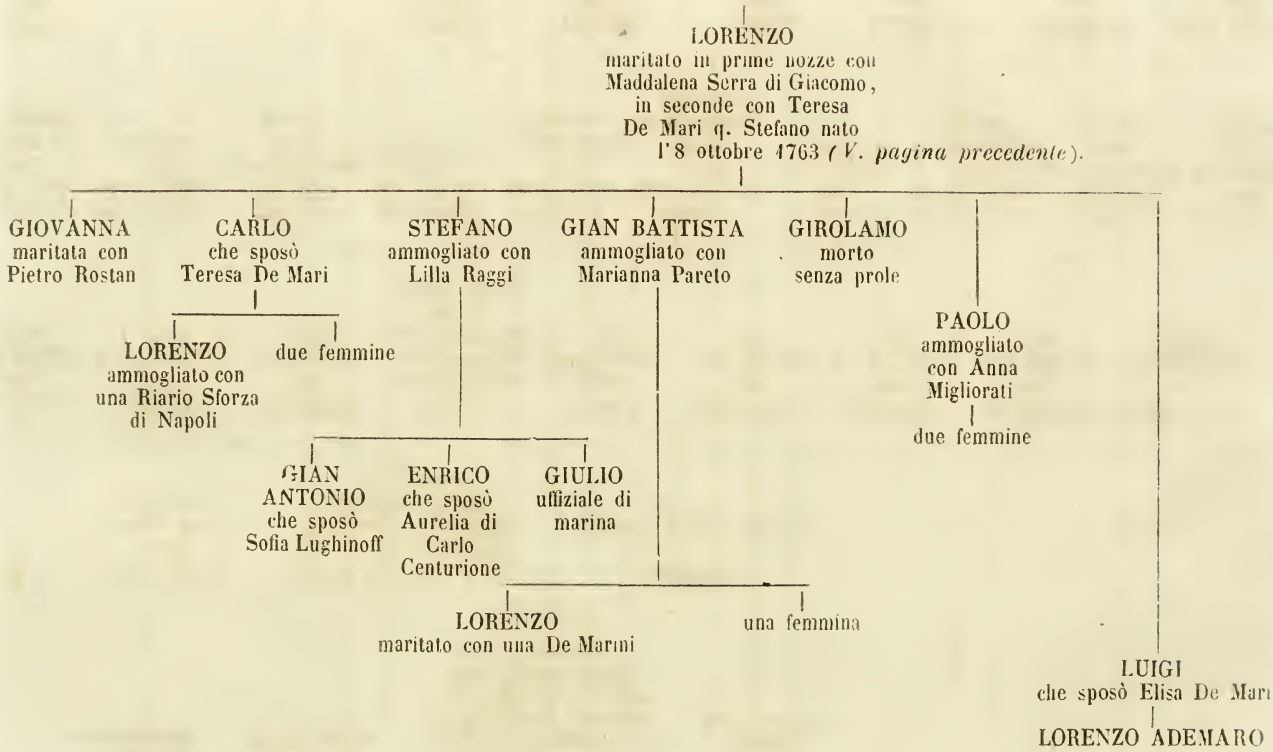
LORENZO
maritato in prime nozze con Maddalena Serra di Giacomo, in seconde con Teresa De Mari q. Stefano nato l'8 ottobre 1763 (V. pagina precedente).
GIOVANNA maritata con Pietro Rostan
CARLO che sposò Teresa De Mari
STEFANO ammogliato con Lilla Raggi
GIAN BATTISTA ammogliato con Marianna Pareto
GIROLAMO morto senza prole
PAOLO ammogliato con Anna Migliorati
due femmine
LORENZO ammogliato con una Riario Sforza di Napoli
due femmine
GIAN ANTONIO che sposò Sofia Lughinoff
ENRICO che sposò Aurelia di Carlo Centurione
GIULIO uffiziale di marina
LORENZO maritato con una De Marini
una femmina
LUIGI che sposò Elisa De Mari
LORENZO ADEMARO

CAPO III.

DELLE ZECCHE DEI CENTURIONI-SCOTTI

Il privilegio della zecca fu concesso ai Centurioni, come vedemmo, dall'Imperator Ferdinando III sino dal 1654 insieme col titolo principesco, e nel 1661 e nel seguente il Principe Carlo I facea coniare le monete che descriverò nel capo seguente. Ciò fa supporre che da quell' epoca egli avesse costrutta una zecca nel luogo di Campi, ma nessuno documento cel dimostra. I molti che si conservano nell' Archivio della Famiglia, spettano a tempi posteriori e giovano ad illustrare non solo la zecca e le monete dei Centurioni, ma anche le altre tutte che le diverse famiglie genovesi tenevano nell' Appennino ligure.

La più antica locazione che io trovo della zecca dei Centurioni è dell' agosto 1668. Il Principe Giambattista I la concedeva a Giovanni e Lorenzo padre e figlio Massaure di Avignone per anni tre, e l' atto fu stipulato dal Notaio Gian Tommaso Salinero. Io ignoro quali fossero le condizioni del contratto perchè esso andò perduto e se ne ha solo memoria in documenti posteriori.

Ma di quel tempo era assai lucroso ed in gran voga il commercio degli *ottavetti* o *luigini*, piccole ed eleganti monete, che battevansi per il Levante ad imitazione delle francesi e desiderando le parti contraenti di godere i benefizi di una speculazione, che vedevano riuscire ad altri grande di vantaggio, sottoscrivevano la seguente convenzione in forma privata, che ha specialmente di mira la battitura degli *ottavetti*.

« 1668 addì 31 Agosto in Genova.

» In Nome del Signore sia. Essendo vero che per pubblico » instrumento ricevuto dal Notaro Gio: Tommaso Salinero sotto

» li? del corr. l' Ill.mo Sig. Gio: Batta Centurione Principe
» del Sacro Romano Imp. abbia appigionato a Giovanni e Lo-
» renzo Padre e figlio Massaure in solidum per anni due primi,
» da cominciare dal giorno della consigna delle chiavi la Zecca,
» e facoltà di battere monete competenti al detto Sig. Gio: Batta
» nel suo luogo e giurisdizione di Campi feudo imperiale secondo
» l'autorità conferitagli da Sua M. Cesarea in vigor della patente,
» o sia Bolla aulica enunciata nel detto instrumento e che in ri-
» guardo alle monete da battersi, tanto d' oro, come d'argento,
» o rame, e loro rispettive bontà, qualità, e valore si sii con-
» cessa detta Zecca nel modo e forma che compete, e resta in
« facoltà a detto Ecc.mo Sig. Principe di poter fare, come dal
» detto instrumento si vede: ed essendo parimente vero che
» quando detti Padre e figlio Massaure avessero commissione di
» fabbricare per conto di qualche terzo certa qualità di tanti,
» o sia monete volgarmente dette Gittoni, Marchesini, o altro
» nome che sii, conforme battono diverse Zecche d' altri Prin-
» cipi circonvicini, o stranieri, che sogliono poi vendersi come
» mercanzia, e detto Sig. Principe abbia desiderato, che quando
» detti Massaure avessero a battere di detta qualità di mer-
» canzia, debba essere di tutta quella bontà, e valore, che
» sogliono battere tutte le altre Zecche, quali oggidì pare
» siino di bontà di sei, perciò volendo noi detti Massaure,
» che detto Sig. Principe possa in ogni tempo giustificare quale
» sii stata la mente, e l' intenzione nella detta concessione, e
» l' obbligo della nostra corrispondenza al suo intento, in vigore
» della presente valitura, come se fosse instrumento pubblico
» rogato da idoneo Notaro, promettiamo noi detti Massaure in
» solidum come sopra, che occorrendoci battere di detta qualità
» di monete li batteremo dell' istessa bontà, e qualità, che so-
» gliono battere tutte le altre Zecche de' Principi circonvicini, o
» stranieri, e così al presente et in avvenire della bontà di sei,

» quando così faccino, e continuino le dette altre Zecche, et in
» evento che da due o tre di esse Zecche si battesse di bontà
» di minor somma, ci sarà lecito farli dell' istessa qualità e bontà,
» che fanno le dette altre Zecche, e promettiamo insieme, che
» quelli che si batteranno in detta Zecca per quanto si unifor-
» meranno agli altri nello stemma, ad ogni modo saranno
» nell' istesso stemma, e impronto notabilmente differentiati, et
» in parte, o cosa esenziale, che li diversifichi, e distingua presso
» de' periti, e pratici di quelli di altre Zecche. In oltre promet-
» tiamo di battere per conto di detto Sig. Principe, et ad ogni
» sua richiesta della suddetta mercanzia o sia moneta di Gittoni
» sino alla somma, e per la valuta di pezzi dodici mila da 8
» reali ogni anno per tutto il tempo che durerà suddetta loca-
» zione, e questi della detta bontà di sei, o di quella che com-
» munemente correrà come sopra, e conforme dal detto Sig.
» Principe ci sarà ordinato, e quella somma promettiamo batterla
» per conto di detto Sig. Principe colla sola somministrazione
» del materiale necessario, e senza premio o ricognizione ve-
» runa, ma col solo pagamento delle spese necessarie per la
» manifattura, e con la solita deduzione del consumo, come così
» in ogni migliore modo. E per così osservare obblighiamo no-
» stre persone, e beni presenti e futuri sotto ipoteca in amplis-
» sima forma, rinunciando a qualsivoglia ragione, e eccezione,
» che addur si potesse in nostro favore in contrario, e con pro-
» messa del rifacimento d' ogni danno spese e interesse, che po-
» tesse succedere che volendo che in questa si abbino per esteso
» tutte le clausole di stile che da' Notari le sarebbero apposte, se
» fosse stata ridatta da publico Notaro perchè così ecc. ecc. et
» al privilegio del foro sottomettendosi per la più pronta esecu-
» zione ad ogni giudice per esser tale la verità. Questa con altra
» simile dell' istesso tenore e valore sarà firmata da nostre ri-
» spettive mani alla presenza dei Sig. Giacinto Maineri, Antonio

» M. Castiglione, Filippo Ricca testimoni a quanto sopra che si sot-
» toscrivono dopo di noi detti Massaure principali questo giorno
» ultimo agosto, et anno suddetto 1668 ».

Seguono le firme.

E nello stesso giorno 31 agosto il Principe Gian Battista si obbligavà a far condurre a proprio rischio tutta la quantità di metallo che sarebbe stata necessaria per la Zecca di Campi all' atto seguente:

1668 addì 31 agosto in Genova.

« In nome del Signore in vigore della presente valitura come
» se fosse pubblico instrumento rogato da idoneo notaio, io sot-
» toscritto Gian Battista Centurione prometto che ad ogni ri-
» chiesta di Giovanni e Lorenzo padre e figlio Massaure ed ognuno
» dei medesimi *in solidum* miei zecchieri e conduttori della mia
» Zecca di Campi feudo imperiale farò condurre a tutto mio
» risico di qua alla detta Zecca e luogo di Campi e di colà in
» questa città o altro luogo del dominio serenissimo che sarà
» desiderato dai detti Massaure tutta quella quantità di denari
» oro argento e materiale che occorrerà per fabbricare e che
» sarà fabbricato in detta mia Zecca, e per il detto risico e
» per loro spese necessarie saran tenuti detti Massaure a pagare
» tutto quello che alla rata sogliono pagare gli altri zecchieri
» circonvicini agli altri Signori Feudatarii imperiali per consimile
» risico, obbligando per così operare mia persona e beni sotto
» larghissima forma, e per esser tale la verità questa con altra
» simile dello stesso tenore e valore sarà firmata di mia propria
» mano questo dì ed anno suddetti ».

Non apparisce dai documenti a qual epoca il Massaure cominciasse a batter moneta in Campi, ma il 16 ottobre dello stesso anno 1668 egli recavasi ad abitare colà ed il Reverendo D. Domenico Varella Procuratore ed Agente del Principe gli faceva

consegna della casa destinata per suo uso (1). È da tale atto, che cogli altri serbansi nell'Archivio principesco, che io ho ricavato che i Massaure fossero francesi e di Avignone.

Il libro maestro della Casa Centurione comincia il conto coi predetti zecchieri il 20 novembre 1668 ed io ne estraggo quei brani che possono meglio illustrare la storia di questa Zecca.

« 1668 — 20 novembre in Genova — Giovanni e Lorenzo » Massaure padre e figlio *in solidum* a moneta di reali per va- » luta di pezzi 1200 pigione di un anno cominciata a 15 otto- » bre p. p. a qual giorno gli si consegnarono le chiavi della » mia zecca posta nel feudo ossia giurisdizione di Campi in » Valle di Trebbia, la quale gliel' ho affittato per anni tre co- » minciati a detto giorno, cioè due di obbligo reciproco e sono » a loro elezione da pagarsi in principio d' ogni trimestre per » quanto anticipatamente con condizione che se non volessero » continuare nell'affitto del terzo anno debbano pagare pezzi 300 » il quale affitto li ho fatto anche conforme lo tengo dalla Maestà » dell'Imperatore come appare da istrumento rogato dal Notajo » Gian Tommaso Salinero in agosto passato.

» Per avarie ragionata a L. 6. 16. L. 57. 60.

» Nota che per polizze passate fra noi sotto li 31 agosto p. p. » han preso li detti Massaure *in solidum* obbligo di battere nella » suddetta mia Zecca la moneta della bontà di sei ed in quella » conformità che da me sarà domandata e dippiù di battere per » mio conto sino alla somma di pezzi 120 da otto reali per le » quali dovrà somministrare l' argento e rame necessario e di » far avere le spese occorrenti senz' altro pagamento. E di più » in voce mi hanno promesso di battere per mio conto quella » quantità di monete che mi farà di bisogno, purchè non ec-

(1) Il verbale di consegna serbasi nell'Archivio della Famiglia, nè giova il riferirlo qui per intero.

» ceda la sesta parte di quelle potranno battere in detta Zecca
» con dover pagare la dovuta mercede.

» Inoltre abbiamo accordato che non possano nè mandare, nè
» ricevere di qui argenti, nè rame concernente alla detta Zecca
» solo per mio mezzo ed io doverò a spese loro farglielo con-
» durre colà, ed ivi farlo portare qui a tutto mio risico, ed
» essi pagare a detta assicurazione doveranno pagarmi di andata e
» ritorno uno e mezzo per cento sopra la qualità, che si man-
» derà, e rimanderà.

1668 a' 21 novembre.

» $\frac{4}{5}$ Gio. e Lorenzo Massaure *in solidum* conto di argento
» per 61,200 arg. mandatili di qui in pezzi da 8 reali di più
» qualità in diversi sacchetti con Nicolò Tissone mio cameriere
» per doverli fondere e convertire in quella Zecca di Campi in
» moneta di Luigini a mia disposizione, Pier Francesco Durazzo
» del quale li ho cavati a quest' effetto ragg. a L. 6. 16. L. 297. 60.

» $\frac{4}{6}$ E per 3086 $\frac{3}{6}$ arg. mandatoli col medesimo Tissone per
» convertirsi come sopra per mia dispositione V.° per Geronimo
» Spinola q. Jo. Antonii a cui spettano, e da esso li ho avuti
» ragg. a L. 6. 16. L. 14,816. 8.

» $\frac{4}{7}$ E per 3953 $\frac{3}{1}$ arg. mandatili col medesimo per batterne
» moneta come sopra per mio conto v. su mio conto proprio a
» PP. argento ragguagliato a L. 4. 16. L. 18,975. 12.

» $\frac{8}{9}$ Spese si van facendo per la condotta d' argenti a Campi
» per miei conti per L. 36. 6 spese come sotto pagamento a
» diversi, v. per cassa a mia cura L. 36. 8, L. 14. 12 per
» vettura di bestie due. L. 21. 18 per spese agli uomini della
» Zecca che l' hanno convirato L. 36. 6.

» Giovanni e Lorenzo Massaure zecchieri a Campi moneta di
» rame per reali 26 mandatigli per mio conto per fonderli in
» quella Zecca e consegnatigli in mano propria Luigini uno per
» L. 21 per me Gian Battista. L. 4. 20.

Detto 9 dicembre.

» Cassa per conto luigini 480 ricevuti per mio conto da Gian » Filippo Ansaldo per ordine delli Massaure in 8 sacchetti — » L. 9600 ».

Non mi è dato stabilire con precisione qual fosse l'impronta dei luigini battuti in Campi, giacchè i documenti ne tacciono, e per quanto io abbia fatte indagini nei diversi musei d'Europa a tale scopo, non trovai indicazione alcuna sulla forma degli ottavetti di questa Zecca. Qualche lume dà però il seguente documento ch' estraggo dall' Archivio della Famiglia. È una delle solite risposte dei teologi ai coscienziosi feudatarii che prima di accingersi al commercio degli *ottavetti* volevano togliersi ogni scrupolo. Pubblicai nell' illustrazione delle Monete dei Principi Doria il giudizio ch' emetteva a tal riguardo il P. Pierdominici Prete dell' Oratorio; il seguente anonimo non è dissimile da quello.

« DUBBIO

» Se un feudatario imperiale privilegiato possa fare stampare » con l' impronto suo certe monete che volgarmente chiamano » *luigini* e smaltirle nel modo che di presente si stila ».

« RISOLUZIONE

» Rispondo brevemente che può. Che possa fare imprimere » dette monete non vi è dubbio alcuno, perchè la facoltà che tiene » non si stringe più ad una sorta di moneta, che ad un' altra » com' è manifesto.

» Che possa smaltirla si prova; 1.° Perchè tal moneta non » è falsa ma buona, ma reale e vera quantunque sia di lega » inferiore, dunque si può imprimere e smaltire. Che non sia » falsa è chiaro, perchè quella è moneta vera e reale e buona » che si fa stampare da chi ne ha l' autorità. Che si possa smal-

» tire va in forma perchè la moneta reale vera e buona si può » smaltire, quando nello smaltimento non v' intervenga frode, » *sed sic est* che nello smaltimento dei luigini non v' interviene » frode, adunque si possono in coscienza smaltire. Non v' inter- » viene frode perchè i mercanti a cui si vendono ne fanno il » loro saggio a lor piacere, sanno di che lega, e di che peso » sono, conoscono l' impronto adunque non si sono ingannati, » adunque non vi è frode.

» Dirai ch' essi Mercanti usano la frode con turchi vendendoli » a questi per veri luigini di Francia e così si da a Mercanti » l' occasione della frode ed ai turchi del danno. Rispondo pri- » mieramente che mentre la moneta ha il suo proprio partico- » lare impronto, imputi a sè stesso chi la compra senza volerne » riconoscere il valore. Secondariamente dico, che i turchi pos- » sono con facilità farne saggio e rigettarla se non piace loro. » Aggiungo per terzo ch' essi turchi non tanto la comprano come » moneta, quanto come ornamento e merce, dalla quale si ser- » vono in altro uso, che di spendere ed hanno più vaghezza » dell' impronto che della bontà intrinseca della moneta.

» Dirai che sono ingannati, vedendosi dall' altra parte i gigli » che sono l' arma di Francia. Rispondo che siccome oltre l' im- » pronto loro che si mette dai Principi nelle monete, è lecito a » ciascuno far imprimere dall' altra parte quell' impresa che più » gli piace, e siccome vi si potrebbero far imprimere le rose, » così non è proibito che vi s' improntino i gigli che sono in- » feriori alle rose tanto in bellezza che in odore. Hanno i turchi » a riguardare più l' impronto principale che l' accessorio per » sapere di quale stampa e di quale principe sia la moneta e » si deve supporre che lo facciano mentre l' impronto delle teste » e molto più le parole che vi sono intorno, mostrano chiara- » mente la differenza dagli uni e dagli altri, e ciò non ostante la » pigliano, non vi è inganno, perchè *volenti et consentienti non*

» *fit injuria*. Questo è quanto mi occorre dire per brevità ag-
» giungendo, che mentre tanti altri Cavalieri di timorata coscienza
» fanno questo negozio, si deve giudicare che dai loro teologi
» hanno fondati pareri e così *salvo semper judicio* ».

» È difficile fare un motto che spieghi in una moneta piccola
» e capace di poche parole, pure ne metterò sotto qui alcuni
» pochi tolti anche dall' Evangelio del Centurione ch' è tanto ce-
» lebre perchè si possa scegliere quello che più piacerà:

» 1. *Dico huic vade*
» 2. *Sum sub potestate*
» 3. *Centuplum germinabit.*

» Il primo sono parole del Centurione dette a Cristo de' suoi
» soldati per l' ubbidienza puntuale ai suoi comandi. Non vi è
» cosa che più corra della moneta nè sia più ubbidiente in an-
» dare dove la manda il padrone, onde dice S. Agostino ch' ella
» è fabbricata di figura rotonda perchè non sta ferma *quia non*
» *stat* ma corre da una provincia all' altra.

» Il secondo è pur del medesimo Centurione parlando di sè,
» si appropria alla moneta la quale è sotto la potestà di chi la
» fa coniare e spendere ed è sempre serva, se non quando gli
» uomini si lasciano da essa tiranneggiare.

» Il terzo più mi piace mentre allude alla prosperità del-
» l' Illustrissima famiglia Centurione che fiorirà sempre nel mondo
» con l' auspicio delle felicissime nozze del signor Principe Gian
» Battista ».

Nè solo per conto del Principe Centurione ma di altri ancora battevansi *luigini* in Campi che anzi nell' Archivio della Famiglia serbansi molti contratti a tale fine conchiusi nel 1668 ed io stimo prezzo dell' opera il riportarne alcuni onde si faccia manifesto quanto si lavorasse in quella Zecca, e si abbiano delle notizie più precise sul curioso commercio degli ottavetti.

Il 6 dicembre dell' anno predetto il Principe Gian Battista for-

mava col sig. Luciano Centurione una società per far coniare *luigini* ai patti seguenti:

» Noi sottoscritti Gian Battista Centurione del signor Carlo da » una parte e Luciano Centurione del sig. Agapito dall' altra » dichiariamo in virtù della presente la quale vogliamo che ab- » bia forza e vigore come se fosse istrumento pubblico rogato » da pubblico Notaio di aver conchiuso e concertato fra di noi » l' infrascritta negoziazione cioè il detto signor Gian Battista sia » tenuto ed obbligato di consegnare dentro di questa città al » suddetto signor Luciano o a chi Lui ordinerà tanti ottavetti » stampati nella sua Zecca di Campi per la somma di pezzi » cinque mila il mese per un anno continuo da principiarsi il » venturo mese di gennaio prossimo cioè per li 15 di detto » mese la metà di detti pezzi che sono pezzi 2500, e li » altri alla fine del medesimo mese, e così parimenti doverà » farsi per il mese di febbraio, ma poi nelli restanti altri mesi » dieci, detta consigna si debba fare ogni settimana a pezzi 1250 » e così continuare sino alla fine del detto tempo stabilito. Che » detti ottavetti siano fatti con gli gigli e che siano di bontà di » cinque con però il solito rimedio, mentre non se ne possa a » meno dovendosene fare il saggio e ritrovandosene mancanti » detto signor Gian Battista l' averà da far buono, che se » in appresso le altre Zecche battessero di meno bontà si » debba far l' istesso per la suddetta somma con ridurre alla » rata li prezzi e le altre cose secondo il consueto. Che in li » gruppi di libbre quaranta non possano esservi meno ottavetti » di sei mila, ma più se si potrà. All' incontro il sig. Luciano » sarà tenuto ed obbligato di prendere la suddetta somma di » pezzi cinquemila il mese per un anno continuo da principiarsi » come sopra al mese di gennaio prossimo. Sarà di più obbligato » di pagare anticipatamente al detto sig. Gian Battista cioè per » li primi due mesi pezzi 2500 di quindici in quindici giorni

» e pel restante tempo pezzi 1250 la settimana, giusto nel-
» l'istessa forma che il detto signor Gian Battista tiene obbli-
» gazione consegnare li Ottavetti ma il contante doverà essere
» sempre partita per partita anticipata. Che oltre l'argento che
» entrerà in detta bontà di cinque, il quale averà da essere
» argento fino, detto signor Luciano debba pagare per le mani-
» fatture e fanno lire quattro per ogni lira di ottavetti, che
» detta obbligazione non abbia loco, e sia nulla sempre che dal
» Gran Turco o suoi ministri escissero proibizioni, ed ordini
» rigorosi, che non si potesse più introdurre ne suoi Stati di
» detti Ottavetti. Le quali cose tutte l'una e l'altra parte, pro-
» mettono osservare, sotto pena di pagare chi contravenirà os-
» servato il contratto, pezzi due mila reali da otto, et a questo
» effetto obblighiamo nostre persone, beni presenti e futuri, e
» la presente con un' altra simile, sarà firmata di nostre proprie
» mani.

jo Gio Batta Centurione.
jo Luciano Centurione.

Altra Società per fabbricazione di Ottavetti conchiudeva in quell'anno il Principe Gio: Batta con Giuseppe Maria Deferrari. I Luigini che dovevano consegnarsi in ciascun anno salivano alla somma assai vistosa di 60,000 reali come può vedersi dall'atto che qui riporto.

1668 24 dicembre in Genova

« Noi sottoscritti Gio: Batta Centurione del sig. Carlo, da una
» parte e Giuseppe Maria Deferrari dall'altra, in virtù della pre-
» sente, la quale vogliamo che sia espressamente osservata
» d'aver stabilito, e concertato fra di noi la infra negotiatione,
» cioè che il detto sig. Gio: Batta sia tenuto ed obbligato di
» consignare dentro di questa Città al suddetto Giuseppe Maria

» Deferrari, o a chi lui ordinerà tanti ottavetti stampati nella » sua Zecca di Campi per la somma di pezzi sessantamila reali » da otto, e questo nel termine di un anno prossimo da prin- » cipiarsi, e consignarsi come in appresso, cioè pezzi duemila » alla fine di gennaro prossimo, altri pezzi settemila cinquecento » alla metà di detto mese e li altri pezzi 3500 alla fine del » medesimo mese, pezzi sei mille per il mese di marzo a ragione » di pezzi mille cinque cento per settimana e poi tutti li restanti » altri pezzi quarantacinquemila consignarli a pessi cinquemila » il mese, ripartiti a pezzi mille dueceto cinquanta per settimana » e così continuare dal principio di detta consegna sino alla » fine ».

« Che detti ottavetti siano di bontà di quattro, belli rotondi » bianchi e ben fatti, dedottone però il solito rimedio di uno sino » in due denari e non più, se si potesse dare il caso, che tanto » per il bianchire quanto per altro vi potesse essere più man- » camento per il solito rimedio, da quello può essere in quelli » di bontà di cinque sopra quali si è fatto uno sino in due » denari, si debba far giudicare da questi Zecchieri di Genova » a giudizio de quali si debba starsene, dovendosene fare il saggio, » e se vi si troverà mancamento più del detto di sopra, o vero » fosse giudicato come si è detto, il detto signor. Gio: Batta lo » debba far bono, che se in appresso le altre Zecche battessero » di meno bontà si debba far l' istesso per la suddetta somma o » sia restante di essa con bonificar quel rame vi entrasse di più » et altro, che in li gruppi di libbre quaranta non possino esservi » meno ottavetti di seimila, ma più presto più se si può. Al- » l'incontro il suddetto Giuseppe Maria sarà tenuto e obbligato » o prendere la suddetta somma di pezzi sessantamila per un anno » continuo da principiarsi il prossimo mese di gennaro e conti- » nuare in tutto e per tutto a riceverli partitamente come si è » detto di sopra; sarà di più obbligato pagare anticipatamente al

» suddetto signor Gio: Batta cioè per li due primi mesi di quindici » in quindici giorni li pezzi per li quali il detto sig. Gio: Batta » resta obbligato a farli la consigna, e per li altri dieci mesi » pagarle il contante anticipatamente di settimana in settimana, » in la moneta che parimente per ogni settimana le venirà con- » signata in tutto come sopra. La detta partita d'ottavetti, che » oltre l'argento entrerà in detta bontà di quattro, che deve » essere argento fino, detto Giuseppe Maria debba pagare per » manifattura, ramo et altro al detto sig. Gio: Batta lire quattro » e soldi quattro moneta corrente per ogni libbra di essi ottavetti; » che detta obbligazione però non abbia loco e sia nulla sempre » che per parte del Gran Turco o da suoi ministri fosse proibito » il non potersi più portare nè introdurre nei suoi Stati detti » ottavetti, di modo che per queste proibizioni non avessero più » il dovuto smaltimento. È vero che seguendo questo, durante » questo concerto, sia non ostante il detto Giuseppe M. obbligato » a prenderne, oltre quelli che aveva già ricevuto sino al tempo » di dette nove proibizioni, altri pezzi cinquemila, e con questo » poi debba restar il presente contratto nullo et estinto. Le quali » cose tutte l'una e l'altra parte promettiamo d'osservare, sotto » pena di pagare chi contravenirà all'altra parte per il danno » che ne potesse patire del non esserle stato osservato il contratto » pezzi due mila reali da otto, e a questo effetto obblighiamo » vicendevolmente nostre persone, beni presenti e futuri, e la » presente con un altra simile sarà firmata di nostre proprie » mani ».

jo Gio: Batta Centurione.
jo Giuseppe Maria Deferrari.

La zecca fabbricata già in Campi ed affittata ai Massaure non era più sufficiente ai bisogni della monetazione e quindi nello stesso anno 1668, una seconda ne veniva costrutta a poca distanza

dalla prima concessa a Francesco Marsano coi patti e condizioni qui sotto indicati.

24 novembre 1668.

« Il Principe Gio: Battista Centurione ha affittato una Zecca » nel feudo di Campi a Francesco Marsano per anni due per la » pigione di pezzi 1200 da otto reali l'anno, l'edificio di detta » Zecca si doverà fare di pianta con tutte quelle commodità ne- » cessarie per l'uso di detta Zecca, e che vi possano habitare » tutti li maestri e lavoranti, che doveranno travagliare in detta » Zecca e le spese per far dett'edificio sino a lavor finito do- » veranno farsi dal suddetto sig. Principe, quale haverà pensiere » di far fare detta fabbrica con ogni prestezza ».

« 2.° Il sudetto Marsano pagherà pezzi 300 da otto reali da » impiegarsi in detta fabbrica, quale le saranno poi bonificati nel » fitto di detta Zecca del suddetto signor Principe a ragione di » pezzi 150 l'anno ».

« 3.° Il fitto, e pigione di detta Zecca doverà incominciare » dal giorno che s'incomincierà a battere moneta prendendosi » giustificatione dal giorno che s'incomincierà ».

« 4.° La suddetta pigione di pezzi 1200 doverà pagarsi di » quattro in quattro mesi finiti la terza parte ».

« 5.° Per nessun caso potrà cessare detta pigione et affitto » solo se le monetine non fossero ricevute ma prohibite nelli » stati del Turco, et in qualunque modo mancasse l'uso di esse ».

« 6.° Suddetto sig. Principe resta obbligato a mantenere e con- » servare l'uso dell'acqua in detta Zecca per poter far volgere » due Ruote da acqua, che vi vogliono per dett'edificio abbon- » dantemente tutto l'anno, e quando dett'acqua mancasse sarà » obbligato a far la spesa che vi vorrà per far girar il molino » a forza di cavalli ».

« 7.° Resterà obbligato detto Marsano a battere per conto di » detto sig. Principe pezze 12,000 da otto reali nelle dette mo- » netine l'anno con pagarne però le sue fatture e darle l'argento » et il rame con li due danari di rimedio ».

« 8.° Finito il tempo dell'affitto suddetto, o quel di più che » si continuerà in detto affitto, cioè quando si leverà mano dal » battere in detta zecca sarà in eletione del detto sig. Principe » di far ritenere gli attrezzi et ordigni della detta zecca per il » prezzo da estimarsi da due periti quali doverà pagarli a » detto Marsano e non volendo farli ritenere come sopra sarà » lecito al detto Marsano poterseli far trasportare via a suo » piacere ».

« 9.° Detto sig Principe non permetterà che dovendosi detto » Marsano valere de suoi sudditi per occasione di detta zecca » per far carboni e legne et altro spettante a detta zecca le » venghino alterati i prezzi da detti suoi sudditi delle loro opere » e giornate quali in caso di controversia doveranno esser sta- » biliti da detto sig. Principe ».

Volendo poi lo stesso Marsano accrescere il numero dei bilancieri esistenti nella zecca firmava col Principe un nuovo contratto del tenore seguente:

« In nome del Signore sia. Essendo stato dall'Ecc.^{mo} sig. Gio: » Batta Centurione Prencipe del Sacro Romano Imperio concessa » in affitto a Francesco Marsano la nuova zecca nel luogo e giu- » risditione di Campi . per il tempo, e sotto li modi, forma e » conditioni, e patti, e sigurtà in tutto, e per tutto come si » contiene nel sopra scritto contratto di detto affitto firmato » li 24 9bre 1668 e desiderando detto sig. Marsano senza danno » del contratto suddetto d'affitto poter in detta zecca travagliare » con maggior quantità di Bilancini di quelli che li sono permessi, » hà perciò fatto instanza a detto Ecc.^{mo} sig. Prencipe per la » concessione alla quale volendo detto Ecc.^{mo} signor Prencipe

» senza alcun suo pregiudizio, e novatione delle obbligationi del » contratto suddetto adherire l'ha permesso, e permette a detto » Francesco Marsano fittavolo facoltà di poter mettere in piedi, » ò sia travagliar in detta zecca con altri tre Bilancini, oltre li » tre concessoli pel suddetto affitto quali in tutto fanno il numero » di sei bilancini, per la quale cencessione il detto Francesco » Marsano s'obbliga oltre li pezzi mille duecento di pigione » e reddito annui pagati à detto Ecc.mo Prencipe altri pezzi » due mila cinquecento annui sotto li modi forme, e tempi, » patti, e conditioni espresse nel contratto di detto affitto, quale » si dichiara che per la pura concessione non s'intende notato » nè variato se non in quella parte ò parti si dice espressamente » in vigor della presente scrittura cioè rispetto alla detta facoltà » di tre altri Bilancini, e piggioni o sia reddito di detti pezzi » 2500 annui pagabili di tre mesi si anco rispetto al risico, e » pericolo della condotta del materiale da Genova sino a bordo » di nave o altro vascello, per lo quale obbligo e risico oltre » le spese necessarie della condotta sarà detto fittavolo obbli- » gato a pagare a detto Ecc.mo sig. Prencipe ma per certo so- » lamente, non più uno e mezzo come si riduce nello soprad.o » affitto, e accordo e nel resto detto contratto d'affitto s'intende » fermo e valido in tutto e per tutto come in esso si contiene » obbligando detto Francesco Marsano alla osservazione di quanto » sopra, e resto detto Ecc.mo sig. Prencipe che accetta in spese, » et interessi sotto hippoteca volendo che nella pura poliza s'habbi » per esteso e parola per parola il contratto del suddetto affitto » della nuova zecca ».

Nell'anno seguente 1669 altre zecche faceva aprire il Principe Gio: Batta nel suo feudo di Campi. Il primo Gennaio di quell'anno una ne affittava a Francesco Massardo ed il 22 dello stesso altra simile locazione conchiudeva con Marcantonio Ariano. Ma tanto col primo che col secondo erano associati membri delle più il-

lustri famiglie di Genova, i quali non isdegnavano di prender parte a sì importante commercio.

Gli atti che ricordano siffatte monetazioni sembranmi tanto utili per la storia della numismatica italiana che qui per intero li riporto.

1669 1.° gennaio in Genova.

« In nome del Signore. Essendo vero che per pubblico instru-
» mento da rogarsi da idoneo Notaro habbia l'Ill.mo et Ecc.mo Signor
» Gio: Batta Centurione Prencipe del Sacro Rom. Imp. dato in
» affitto in virtù de suoi privileggi e Bolla Aurea a Francesco
» Massardo — la nuova Zecca fabbricata nel luogo e Giurisditione
» di Campi per dovere in quella far battere monete di qualsivo-
» glia qualità secondo la accordata facoltà che le compete in
» detto luogo e giurisditione a detto Ecc.mo Sig. Prencipe et a
» ciò in ogni tempo possa giustificarsi qual sia stata la mente
» et intentione di detto Ecc. Sig. Principe in concedere in affitto
» detta Zecca si sono fatti li capitoli seguenti ».

« 1.° Che il detto S. Prencipe provvederà all'appaltatore o sia
» fittavolo di casa quale oltre l'appartamento della Zecca averà
» altro appartamento per l'abitatione del fittaiuolo et in oltre
» d'altra casa capace per un molino come si stila per uso di
» detta Zecca, eccettuato per la Ruota, quale doverà farsi a
» spese del fittaiuolo ».

« 2.° Che l'affitto di detta nuova Zecca debba durare per anni
» tre prossimi cominciando dal giorno che sarà fatta la consigna
» delle chiavi di detta Zecca nel qual tempo detto Sig. Principe
» non permetterà che le sii alterato il prezzo delle legne nè del
» carbone anzi provvederà d'ordine perchè di continuo ve ne possa
» essere per il bisogno di detta Zecca per il quale doverà pagare
» per annuo affitto al detto S. Prencipe pezze mille duecento da otto
» Reali di tre in tre mesi con dare facoltà al detto fittaiuolo

» passati li primi doi anni del detto affitto di esimersi per il » terzo anno da detto affitto con che nel tempo stesso della re- » stitutione delle chiavi paghi pezze duecento da otto Reali a » detto S. Prencipe o chi per lui, e sarà in detto tempo obbligato » detto fittaiuolo a custodirla diligentemente dal fuoco in conformità » di quello si suole ponere per patto espresso nei contratti di » locatione ».

« 3.° Che non sia lecito al fittaiuolo battere nè meno per in- » terposta persona altra specie di monete, che di quelle volgar- » mente si nominano Gittoni, o Marchesini conforme battono » diverse Zecche di Principi circonvicini e stranieri, le quali » doveranno essere di bontà di cinque oncie per libbra, come dalle » altre Zecche al presente si battono, nè potrà servirsi di altro » stemma per improntare le dette monete che di quello le sarà » consegnato da detto Sig. Principe, quale sarà effigiato in piedi » di queste, ne in maniera alcuna sarà lecito al detto fittaiuolo » tanto circa la bontà quanto circa il stemma variare in cosa » alcuna, solo con ottenerne prima licenza in scritto da detto » S. Prencipe sotto pena della confisca delle dette monete, et » in oltre di pezze trecento da otto reali applicabili al nostro fisco » di Campi — Obbligandosi detto S. Principe di concederle detta » licenza quando facci constare che in altre Zecche di Principi » circonvicini o stranieri si facci l'istesso ».

« 4.° Che non si possi in detta Zecca tenere nè travagliare » solo a due fino in tre torchi e bilancini sotto pena di pezze » trecento da otto Reali da applicarsi come sopra al nostro fisco » per ogni volta si contravenirà, volendo che la confisca e suddetta » pena s'incorra ipso iure in caso di contraventione a detto 3.° » e 4.° Capitolo ».

5.° Che detto fittavolo sia obbligato ad ogni richiesta di detto » Sig. Prencipe con la somministratione pel materiale sive ar- » gento, rame e carbone, battere a conto proprio di detto Sig.

» Principe ogni mese una volta fino al valore di pezze duemila » da otto Reali delle suddette monete e queste senza mercede nè » ricognitione di sorte alcuna; inoltre sii obbligato esso fittaiuolo » battere a conto di detto Sig. Prencipe di dette monete il valore » di pezze seimila il mese quando così ne venga richiesto da » detto Sig Prencipe, e per queste le pagherà per la mercede » lire tre, e soldi otto moneta del Genovesato corris. per ogni » libbra d'argento di fattura, con questo però che sii detto Sig. » Prencipe obbligato farne battere per il valore di Pezze tremila » di fermo al mese, delle suddette seimila e le restanti tremila » siano in elettione di detto Sig. Prencipe le quali però dove- » ranno, quando così vorrà detto Sig. Prencipe fabbricarsi nel » mese istesso, nel quale scaderà l'obligatione come sopra, e » altrimenti resti il detto fittaiuolo esente di fabbricarle in ap- » presso ».

« 6.° Che sii obbligato detto Sig. Principe far condurre da » Genova alla detta Zecca tutto l'argento e rame e liga che » sarà consignata da detto fittaiuolo o altri per lui a detto Sig. » Prencipe, ovvero a cui detto Sig. Princ. ordinerà; come anche » tutte le monete che si fabbricheranno in detta Zecca farle con- » durre a Genova dove vorrà il detto fittavolo o altri per lui » a proprio risico, pericolo e spesa di detto Sig. Principe; tanto » d'andata come di ritorno sino a bordo di Nave, Barca, o altro » Vascello, con questo però che il fittaiuolo sii obligato farle buone » tutte le spese della condotta, e di più per il risico e pericolo » uno e mezzo per cento ».

« 7.° Che il Sig. Prencipe non permetterà che veruno delli » operarii di detta Zecca possino andare per operarii nell'altra » Zecca in detto luogo e Giurisditione di Campi, et inoltre darà » gli ordini opportuni acciocchè dai suoi sudditi non venghi fatto » a detto fittavolo nè a suoi operarii aggravii nè danni durante » il tempo del presente affitto ».

« Di qui è che volendo detto Francesco Massardo al quale » resta in affitto concessa detta nuova Zecca addivenire all' aggiu- » stamento di detto Sig. Principe e tutti li suddetti capitoli et » ognuno di detti osservare nè al contenuto in essi in parte » benchè minima contravenire in vigor della presente quale vo- » gliamo habbi forza e valore come se fosse pubblico instrumento » rogato da pubblico notaro spontaneamente ed in ogni migliore » modo si obblighiamo e promettiamo a detto Ecc.mo S. Principe » presente che accetta durante il termine del detto affitto d' invio- » labilmente osservare e adempire tutto quello, e quanto in essi » Capitoli e ciascheduno d' essi sotto li modi e forme, e condi- » zioni si contengono sottomettendosi, et obbligandosi in caso di » contraventione e per l' osservanza di essi ed ognuno di quelli » alle pene convenute in detti capitoli, e per così osservare et » adempire tutto quello e quanto corre in detto obblighiamo le » nostre persone e beni presenti ed avvenire sotto hipotheca in » amplissima forma e rinunciando a qualsivoglia ragione et ec- » cettione niuna esclusa che addurre et allegare a mio favore » si potesse, e con promessa di rifacimento di ogni danno e » spese et interesse in caso d' inosservanza di detti Capitoli da » liquidarsi col semplice detto del detto Ecc.mo S. Principe quale » hora per allora accettiamo per legittima e sufficiente prova — » volendo che nella presente scrittura s' abbiano per estese tutte » quelle clausole che si sarebbero apposte a dettame di sapiente » se fusse stata la presente ricevuta da pubblico Notaro perchè » così — rinunciando et al privilegio del foro — sottomettendosi « per la più pronta esecutione ad ogni giudice e particolarmente » al foro e Giudice di Campi, e per essere così la verità sarà » la presente firmata di nostre rispettive mani e litterature alla » presenza di.....

« Noi sottoscritti promettiamo in solidum in tutto e pertutto » per il suddetto Francesco Massardo Fittavolo o appaltatore della

» sopranominata Zecca e in tutto come se fussimo noi i Prin-
» cipali alla forma dei suddetti Capitoli ».

» jo Jnvrea affermo quanto sopra.
» jo Nicolo Geirola affermo quanto sopra.
» jo Adriano Schepel affermo quanto sopra.
» jo Gio: Batta Centurione accetto confermo, e mi obbligo
» alla forza dei suddetti Capitoli come sopra ».

22 gennaio 1669.

« Nel nome del Signore sia: Essendo vero che dall'Ill.mo et
» Ecc.mo Sig. Gio: Batta Centurione Prencipe del Sacro Romano
» Impero sia stata concessa in affitto al Sig. Marc'Antonio Ariani
» per il termine di mesi diecidotto la fabbrica d'una Zecca con
» due case per uso d'essa, con facoltà di poter battere monete
» d'argento nominate Gittoni, ò Marchesini con due sino in tre
» bilancini; per la quale doverà, et è obligato pagare per l'annuo
» fitto pezzi due mila da otto reali di tre in tre mesi anticipati
» al detto Sig. Prencipe, e con obbligatione di doversi esso Si-
» gnor Ariani provvedere di tutti gli ordigni, e macchina necessaria
» per la fabbrica di dette monete: Et essendo parimente vero che
» il Sig. Melchior Negrone habbia desiderato che il detto affitto
» sia come se fusse stato concertato à suo nome proprio sotto li
» modi patti et obbligationi come sopra enunciati, e che detto
» Sig. Ariani habbia cesso, e liberamente riconosciuto, conforme
» le cede, e rinoncia in vigor della presente il suddetto affitto
» di detta Zecca, et ogni e qualsivoglia facoltà et autorità, onde
» volendo detti Sig. Melchior Negrone, e Marc'Antonio Ariani
» che sempre consti dell'aggiustamento fra di loro concertato, e
» convenuto per causa di detto affitto, e di detta rinuncia, o
» sia cessione hanno fatto li seguenti Capitoli ecc. ».

« 1.° Che durante il termine di detto affitto sii detto Signor » Ariani capo, e direttore di detta Zecca, con obbligatione però » di far fabbricare tutti gli ordigni, e macchina necessaria in » detta Zecca ad effetto di potere più presto si potrà cominciare » la fabbrica di dette monete, chiamate Gettoni, o Marchesini, come » anche sia tenuto ad assistere alla fabbrica di dette monete, fare » li saggi et assistere alla fusione, e paste di esse, et esser » soprastante et assistere a tutti l'operarii per farli travagliare » con ogni diligenza e pontualità, dentro del qual termine, purchè » si continui in detta Zecca battere, e fabricare le monete suddette » non sarà lecito à detto Sig. Ariani, nè a detto Sig. Negroni » appartarsi dal presente accordo ».

« 2.° Sia detto Sig. Negroni obbligato provvederle di tutti quelli » materiali et operarii saranno necessarij per fabbricare gli ordigni » e macchina di detta Zecca a sue proprie spese, come anche » d'operarii finita che sarà la detta machina in stato di potersi » battere, e fabricare le dette monete, e di tutto il materiale » sarà neccessario per la fabrica degl'istessi, dichiarandosi che » habbia solamente obbligatione detto Sig. Ariani di poner la sua » opera et industria, diretione, et assistenza si per la fabrica » di detti ordigni, e macchina, come ancora di dette monete da » fabbricarsi come sopra, alla di cui cura spetterà ancora l'in- » vigilare acciò dette monete siano fabbricate con ogni diligenza » bellezza bontà le sarà ordinato, spettando a detto Sig. Negroni » l'obbligatione di provvedere di materiali, e di tutte quelle spese » si per gl'operarij, come d'altro converranno farsi ».

« 3.° Che a titolo di ricompensa et honorario per la fabbrica » e diretione di tutti gli ordigni e macchina di detta Zecca sia » detto Sig. Melchiore obbligato dare a detto Sig. Ariani pezzi » cento d'otto reali, mentre perciò fra il termine di mesi tre, » da cominciare dal presente giorno abbia perfezionato detta mac- » china, et ordigni, et in caso che prima di detti tre mesi

» perfetionasse detti ordigni e macchina si farà dedutione alla rata
» per quel tempo vi sopravanzerà a compire li detti tre mesi,
» e così sarà tenuto darle non li detti pezzi cento, ma quel tanto
» che alla rata di detti tre mesi importerà il tempo haverà con-
» sumato nella fabrica di detti ordigni e macchina ».

« 4. Sia tenuto detto Sig. Melchiore Negrone perfetionati che
» saranno detta macchina et ordigni provvedere al detto Sig.
» Ariani di tutto il materiale necessario, et operarij per la fab-
» brica di dette monete, del quale materiale, e di tutte le monete
» si fabbricheranno alla giornata in detta Zecca, haverà esso come
» capo, et alla cui diretione resta appoggiato e confidato tutto
» il negotio, obbligatione di renderne buono, fedele, e legale
» conto di mese in mese, con far tener nota distinta, e scrit-
» tura fedele di tutto il materiale le sarà consegnato, e di tutte
» le monete si saranno con detto materiale fabbricate dichiarandosi
» però che non s' intenda esso Sig. Ariani obbligato per quel danno
» o altra disgrazia che senza sua colpa accadesse, nè a quelli
» casi fortuiti alli quali l'umana provvidenza non può riparare;
» sarà però tenuto et obbligato usare in detta Zecca, et ammini-
» stratione tutta quella diligenza e cura userebbe qualsivoglia
» persona diligente nelle cose altrui alla di lui cura e custodia
» commesse ».

« 5.° Che perfetionata sarà detta macchina per ciascheduna
» libbra di monete in peso si fabbricherà in detta Zecca sij detto
» Sig. Negroni obbligato dare detto Sig. Ariani soldi quattro, e
» di rilasciarle uno sino in due denari per il calo e consumo
» per ciascheduna libbra, parimente dichiarandosi che quando ve
» ne fusse maggiore del suddetto non se le debba far buono, anzi
» sij detto Ariani tenuto supplirlo à proprie spese ».

« 6.° Che dentro il termine d'un' anno da cominciare dopo
» sarà perfetionata detta macchina per qualsivoglia causa si tra-
» lasciasse detta Zecca, e negotio, purchè non provenga per colpa

» e mancanza di detto Sig. Ariani le sij rilasciata la metà delli
» sudetti ordigni e macchina, e battendosi per un anno in detta
» Zecca resti nullo detto rilascio, haverà però obbligatione detto
» Sig. Ariani di mantenere, anzi di rilasciare per tutto il tempo
» di detto affitto la sudetta macchina et ordigni nella conformità
» che saranno e si troveranno ».

« 7.° Haverà facoltà esso Sig. Ariani far battere per suo conto
» franche di spese, pezze cento il mese, et in oltre haverà ogni
» mese una giornata franca purchè concorra per quella nelle
» spese della Zecca, di più potrà far battere per il Signor
» Gio: Batta Maria Doria del fu Signor Brancaleone una volta
» tanto il mese, quando le sia da detto Sig. Doria somministrato
» il materiale sino alla somma di pezzi cinquecento, facendolo
» franco solamente dalle spese degli operarij, dichiarandosi che
» per le dette pezze cento, et altre cinquecento a conto del
» Sig, Doria non se le debba far buono consumo alcuno, ne
» meno pagarli li soldi 4 per ciascheduna libbra di dette monete,
» come sopra s'è convenuto ».

« 8.° Che se per la intelligenza di suddetti Capitoli, et accordo
» nascesse qualche disparere, siano essi Sig. Negrone et Ariani
» tenuti a stare a tutto quello e quanto sarà dal detto Signore
» Gio: Batta Maria Doria giudicato, rimettendosi per la detta
» intelligenza in lui come in arbitro come arbitratore ».

« Quali suddetti Capitoli, et ogn'uno d'essi detti Sig. Negrone
» et Ariani vicendevolmente e rispettivamente promettono d'os-
» servare, ne ad essi in parte benchè minima contravenire,
» volendo che la presente scrittura habbia forza, come se fosse
» da pubblico Notaro rogata, con le clausole solite, e consuete
» rinonciando con promessa in caso di qualche contraventione ed
» inosservanza al rifacimento dei danni spese, et interessi. Inoltre
» detto Sig. Gio: Batta Maria Doria s'obbliga e fa sigortà per
» detto Sig. Marc'Antonio Ariani à favore di detto Sig.

» Negroni cioè che detto Sig. Ariani osserverà et adempirà tutto » quello e quanto nelli sudetti Capitoli si contiene, come anche » che renderà buono, vero, e legale conto di tutto quello e quanto » le sarà consignato, e di tutte le monete alla giornata si fab- » bricheranno in detta Zecca. Di più vuole esser tenuto, et obbligato » ad ogn' danno spese et interessi in caso d' inosservanze di detto » Sig. Ariani in tutto o in parte delli sudetti Capitoli, constitu- » endosi à detto effetto per principale debitore sino alla somma » però di doppie due mila moneta di Genova sottomettendosi » detto Signor Gio: Batta Maria Doria, e detti Sig. M. Negroni » et Ariani per la più pronta essecutione ad ogni Giudice, e » particolarmente al foro, e Giudice di Campi, luogo e giuris- » ditione di detto Sig. Prencipe, e per esser così la verità, sarà » la presente da noi sottoscritta alla presenza delli Sig. Paolino » Saoli, e Gio: Batta Centurione testimonij à quanto sopra. » Quali rispettivamente dopo di noi si sottoscriveranno, fatta » in Genova li 22 gennaro 1669 ».

» 1669 li 22 Gennaio.

« Nel nome del Signore sia. Havendo l'Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} signor » Gio. Batta Centurione Prencipe del Sacro Romano Impero, » secondo la propria facoltà ha di poter far battere, e fab- » bricare monete di qualsivoglia qualità nel luogo di Campi e » sua Giurisditione, ordinato la fabbrica d' una zecca nella villa » di Chatabiasco Giurisditione di Campi per dover in quella » fabbricare monete d'argento nominate Gittoni, ossia Marchesini, » dell' affitto della quale e facoltà di poter in essa fabbricare le » monete suddette essendone stato ricercato, e richiesto dal » sig. Marc' Ant. Ariani per ciò detto sig. Prencipe in virtù » della presente ha concesso sì come concede in affitto la detta » zecca con assignarvi per uso d' essa due case, concedendole » parimente facoltà di poter in essa fabbricare la qualità di » dette monete nominate Gittoni, e Marchesini per il termine di

» mesi diecidotto da cominciare doppochè sarà perfetionata tutta » la macchina per potersi fabbricare dette monete, con che non » possa in essa tenere, nè travagliare se non con tre bilancini » nè servirsi d' altro stemma che di quello le sarà consignato » da detto sig. Prencipe, qual concessione vuole s' intenda fatta » sotto le pene prohibitioni, e forme come negli altri instrumenti » et accordi degli affitti dell' altre due zecche già introdotte in » detto luogo di Campi, per la qual concessione, e facoltà detto » sig. Ariani s' obbliga e promette a detto sig. Prencipe di pa- » garle pezzi due mila da otto Reali l' anno di tre in tre mesi » anticipati, durante il termine di detto affitto et inoltre pro- » mette di custodire diligentemente le due case per uso di detta » zecca concesseli dal fuoco, et in caso d' incendio che per sua » colpa benchè lieve seguisse di rifare tutto il danno a proprie » spese; obbligandosi parimente sotto quelli modi forme, e con- » ditioni e pene si contengono nell' affitto dell' altre zecche come » se fosse — à parola per parola inserite nella presente, et per » l' adempimento di quanto sopra obbliga la sua persona e beni » in ampla forma sottomettendosi per la più pronta esecutione » in caso di non adempimento, o contraventione à quanto sopra » al foro, e Giudice di Campi, e per esser così la verità sarà « da detto sig. Ariani, alla presenza delli signori Saolo Saoli, e » Gio. Batta Maria Doria testimoni à quanto sopra quali respet- » tivamente si sottoscriveranno di loro propria mano, e da detto » sig. Ariani firmata, e sottoscritta.

» Io Marc' Ant. Ariano m' obbligo a quanto di sopra.

» Io Saolo Saoli sono stato presente, e veduto firmare a detto » sig. Ariani le retroscritte polizze questo giorno ventidue di » gennaro del 1669.

» Io Gio. Batta Maria dico il medemo — anzi io Gio. Batta » Maria Doria ho veduto firmare la presente dal sig. Marc'An- » tonio Ariani ».

I Massaure però che vedemmo primi d' ogni altro a battere moneta in Campi continuarono nell' opera loro nello stesso tempo che altri venivano a divider con essi il lavoro ed il lucro.

Ciò lo prova il seguente contratto ch' eglino stipulavano con un Giovan Antonio Morena per l' imbianchimento delle monete sotto il 14 marzo 1669.

« In Genova li 14 marzo 1669.

« Capitoli aggiustati tra li Massaure di Campi et Gio. Antonio » Morena q. Pietro, che si obbliga fare il bianchimento conforme » la mostra.

« Primo. Si obliga il detto Morena di far il bianchimento » perfetto di qualsivoglia bontà secondochè le saranno consignate » le monete, e questo secondo la mostra fatta che è d' ogni per- » fetione e che resisti al fuoco.

« Se le darà à questo effetto pezze quaranta il mese moneta » corrente, oltre il suo necessario vitto, e di più tutte le spese » del detto bianchimento, à quali tutte lui sarà tenuto se le darà » un soldo moneta corrente per ogni libbra ottavetti ò sia Luigini.

« Questo pagamento per quanto se le debba fare di mese in » mese anticipato non se li farà però la prima paga se non » dopo qualche giorni, che sarà stato in luogo dove haverà » sperimentato questa sua arte di bianchimento, in quale però » non doverà dar di calo niente di vantaggio, che quello si fa » buono nella zecca di Genova, e quando manchino di più, lui » lo doverà far buono, et in fede sarà questa con altra simile » firmata di nostre proprie, e respettive mani.

» Io Lorenzo Massaure aff.^{mo} q.^{o} sop.^{a}.

» Io Gio. Antonio Morena firmo quanto sopra mano propria ».

Negli Archivi della famiglia serbansi le scritturazioni che provano chiaramente che i predetti Massaure continuavano a batter

moneta in Campi sino all' agosto 1669. Ma da quell' epoca in poi accusati di agir disonestamente verso il Principe venivano tradotti nella prigione di Morzasco feudo dei Centurioni nel Monferrato ed ivi sottoposti a processo. Dall' interrogatorio deducesi assai chiaramente qual forma avessero i Luigini battuti in quella zecca e molte altre particolarità ad essa spettanti, io perciò qui lo riporto avvisando di far cosa assai gradevole agli studiosi della Numismatica.

« L' anno di Nostro Signore 1669, 15 agosto nel Castello di » Morzasco. D' ordine del già detto sig. Delegato nuovamente » estratto dalle carceri di detto Castello Gio. Massaure figlio di » un' altro Giovanni al quale dato il giuramento di dir la ve- » rità toccata la scrittura, impostegli una pena di scudi 25 d'oro » d' applicarsi alla Camera di Campi quali mediante :

» *Int.* Quanto tempo è che lui si è fermato in Campi?

» *Ris.* Mi sono fermato in detto luogo circa otto mesi.

» *Int.* Che arte e professione faceva in esso luogo.

» *Ris.* Il mio mestiere ossia professione che faceva in detto » luogo non ha termine perchè ora faceva un mestiere or » un' altro, cioè qualche volta faceva l'Accopatore, or davo il » molino, ed or la fonderia nella zecca secondo mi veniva co- » mandato da mio padre, e mio fratello Lorenzo.

» *Int.* Con che autorità detto suo padre e fratello comanda- » vano in quella zecca.

« *Ris.* Perchè essi erano lavoratori ossia fittavoli di detta » zecca.

« *Int.* Qual sorta di moneta si faceva, o si batteva in quella » zecca.

« *Ris.* Si batteva una sorte di moneta bianca con l' effigie di » una donna da una parte e tre gigli dall' altra.

» *Int.* Da chi veniva somministrata la materia a detti vostro » padre e fratello per fabbricare detta moneta.

» *Ris.* Io nol posso sapere perchè attendeva a tenere gli ori,
» ho però visto più volte il sig. D. Gio. Batta. Torriglia Capel-
» lano dell' Ecc.mo sig. Principe Centurione a portare in essa
» zecca, o per dir meglio far portar materie da fabbricare in
» essa è però vero, che non cito la qualità perchè attendeva ai
» casi miei, cioè a travagliare.

» *Int.* Lui sa che mentre travagliava nella detta zecca abbia
» suo padre avuto occasione di portarsi al suo paese, e che fare.

» *Ris.* Vi è andato una volta, ed è andato a cercare dei la-
» voranti perchè in detto luogo non se ne trovava di zeccatori.

» *Int.* Lui sa che detto suo padre abbia portato cosa alcuna
» seco come sarebbe a dirè argento oro, o altra cosa.

» *Ris.* Io non so niente perchè attendeva ai fatti miei e non
» m' intricava in cosa alcuna solo al travaglio.

» *Int.* Lui sa che detto suo padre e fratello abbiano negoziato
» di quella materia, che dice che il sig. D. Gio. Batta Torriglia
» faceva portare alla zecca.

» *Ris.* Non so niente.

» *Quibus habitis fuit dimissus.*

» Poco dopo nuovamente estratto dalle carceri del detto
» Castello:

» Giovanni Massaure Padre, d' ordine del detto sig. Dele-
» gato alla di cui presenza comparso, e datogli prima il giura-
» mento tanto di dir la verità di quello gli sarà domandato, e
» impostogli la pena di scudi d' oro venticinque da applicarsi
» alla Camera di Campi sui quali mediante.

» *Int.* Quanto tempo si è fermato in Campi.

» *Ris.* Io mi portai a Campi poco dopo l' instrumento che si
» fece con l' Ecc.mo sig. Principe Centurione della locazione della
» zecca, e mentre si fabbricava essa zecca ancora, e veniva da
» Genova a detto luogo di Campi, dopo s' incominciò a trava-

» gliare in detta zecca, e ivi mi sono fermato da sei a sette » mesi circa.

» *Int.* Che arte o professione egli faceva in quel luogo?

» *Ris.* Io in compagnia di mio figlio Lorenzo ci fermammo in » quella zecca per zecchieri, e locatori della zecca per far fab- » bricare li gettoni.

» *Int.* Se dall' Ecc.^{mo} sig. Principe Centurione gli sia stato » somministrato la materia ed argento per battere moneta come » sopra.

» *Ris.* Mi è stato somministrato materiale ed argento dal si- » gnor Gio. Batta Torriglia e dal sig. Commissario del me- » desimo sig. Principe Centurione, e tutto quello materiale se » ne fece conto tra mio figlio Lorenzo col detto sig. Principe e » altro conto si fece tra detto mio figlio ed il sig. Maiolo alla » mia presenza e in detto conto restiamo in debito di oncie » quattordici mila tre cento settanta quattro e dal conto predetto ci è » una partita di mila cinque cento novanta sei oncie, che restavamo » debitori per ricevuta del sig. Durazzo qual disse a mio figlio » che mettesse questa partita nel totale delle sei mila oncie. Si » è ben però vero che detto sig. Durazzo andava debitore per » fattura del tempo e che le due mila cinque cento novanta sei » oncie furono date dalla somma di lire nove mila nove cento » novanta da Genova, e di questa somma non se n' è ricevuto » solo, che due lettere di cambio di sei cento pezze tra tutte e » due, ed il rimanente di esse disse che ne darebbe conto il » sig. Giacomo Filippo. Egli tiene ancora in mano questo conto, e lo » spero non può essere nelle quattordici mila tre cento settanta » quattro d'argento contento, perchè restavo in spesa e perciò » esciva nella mano del detto sig. Giacomo Filippo; dop- » pie cento ricevute dal sig. Maiolo che restava debitore a » noi per manifatture e avere presi solo pochi giorni prima, che » cessasse il travaglio e dei quali non deve lor conto, quando

» pure le abbia pagate a Lorenzo mio figlio, ed in conto e
» deduzione di detta somma si trascrissero et oltre pagate un-
» dici mila cento quaranta due oncie oltre che li conti non sono
» ancora compiuti.

» *Int.* Mentre travagliava in detta zecca lui se abbi a avuto
» occasione di andare in qualche luogo, e dica dove?

» *Ris.* Fui una volta a Avignone, come già dissi nel mio
» primo esame, ossia scrittura sono stato a Bobbio, e più volte
» a Genova.

» *Int.* Lui di detto argento, o denari da loro consegnati da bat-
» tere la moneta se n' abbia portato in qualche luogo alcuna
» somma e se ne avessero mandato a portare a casa per prov-
» vedere alla sua famiglia.

» *Ris.* Io non ne ho portato nè mandato di detto argento
» e materiale della zecca in luogo alcuno eccettuando le quattro
» cento, e tante pezze partite da Genova, come già ho detto nel
» primo esame. Anzi come posso averne portato e mandato in
» luogo alcuno, se consta dalla scrittura e farò sempre consta-
» tare aver pagato in argento più di quello ho ricevuto in argento.

» *Int.* Se dal denaro ed argento consegnato per uso di detta
» zecca ne abbia negoziato, costrutto o permutato con qualche
» persona o pure convertito in proprio uso.

» *Ris.* Già ho detto che si trova il conto dell' argento ricevuto
» dai detti signori amministratori, ma solamente quattro cento
» pezze, che portai a Genova e ne ho cambiato parte in oro, e
» moneta da spendere.

» *Int.* Di quanta somma resta debitore per il denaro ed ar-
» gento che manca di quello che fu consegnato nella medesima
» zecca.

» *Ris.* Quando il sig. Giacomo Filippo abbia dato conto delle
» sette mila libbre v' ha avuto dal sig. Durazzo delle doppie
» cento ricevute dal Maiolo, e si trovi che le abbia spese per

» mio conto, e servizio, allora onde restare debitore di qualche » somma di che ora non posso sapere la quantità.

» *Int.* Se riconoscerebbe ricevute fatte da lui e suo figlio per » argento consegnatogli.

» *Ris.* So benissimo le riconoscerò quando le vedo.

» *Int.* Dictus D. Delegatus eidem ostendit duas apocas, sira re- » ceptas una scripta sub die decimo octavo februari, currentis » 1669 subscripto S. Massaure, et alia sub die sexta martii » ejusdem anni subscripti:

» Giovanni e Lorenzo padre e figlio Massaure; alia vero » sub dicto die sexta martii dicti anni 1669. Et int. quid dicat.

» *Ris.* Queste due date sotto li 6 marzo sono sottoscritte di » propria mano di mio figlio Lorenzo e l'altra dei dieci otto » febbraro è stata scritta di mia propria mano che per tali le » riconosco è ben però vero che tutte queste ricevute sono passate » sui conti fatti come si può vedere.

» *Int.* Se è vero oltre le dette ricevute abbi con suo figlio » Lorenzo aggiustato un conto col sig. Principe Centurione di » tutto quello per causa d'argento, e denaro consegnatogli an- » dava debitore.

» *Ris.* Un conto che si fece del quale sono informato si fece » col sig. Maiolo e da quello pareva, che restassi debitore di » qualche anno, ma il detto conto non si è consegnato che sui » ricordi.

» *Int.* Delegatus dixit se vedesse tal conto se lo riconosce- » rebbe.

» *Ris.* Può essere che vedendolo lo riconoscessi.

» *Int.* Et ostendit et per eum bene vidit.

» *Ris.* Questo scritto io non lo riconosco perche non è stato » scritto nè da me, nè da mio figlio.

» *Int.* Et demum ei ostenso calculo inito sub die vigesima » quinta februari.

» *Ris.* Questo è veramente sottoscritto da Lorenzo mio figlio » e per tale sottoscrizione lo riconosco ».

Quibus habitis fuit dimissus.

Trovo altresì nell' Archivio della famiglia Centurione il seguente contratto stipulato con Andrea Marrette e Antonio Mainero. Esso però non porta data alcuna nè io saprei a quale anno debba riferirsi. Questo ha però di particolare, che non trovasi fatta in esso precisa memoria degli Ottavetti o Luigini e vi si parla invece con molta precisione di monete d' oro e specialmente degli Ungari e Leoncini i quali battuti a somiglianza delle monete Olandesi e Imperiali servivano al commercio dell' intera Europa. Io son d' avviso che tale contratto debba essere posteriore al 1667 nel qual' anno come già mostrai nel mio libro sulle monete dei Principi D' Oria fu proibito dai diversi Principi il commercio degli Ottavetti, ed a tale opinione mi consiglia particolarmente il veder prescritto nell' ultimo articolo del contratto che le monete battute in Campi non debbansi spendere dentro il dominio della Repubblica Genovese. Appunto il 18 luglio 1667, la Repubblica vietava l' introduzione nel suo Stato di tutte le monete mancanti e di bassa lega e specialmente degli Ottavetti.

Ecco intanto il contratto che accennava.

» 1.° Il sig. Prencipe Gio. Batta Centurione concede e dà in affitto » la zecca di Campi a Monsù Andrea Marrette, e Antonio Mai- » nardi in solidum e Compagni con facoltà di poter lui battere » Leoncini o sia Hochelli, Talari et Ongari, con che però le mo- » nete d' argento non possano essere di meno bontà di quelle » faranno gli altri feudatarii imperiali, e li Ongari di giusto peso » della bontà come faranno detti altri feudatarii con conditione » ch' esse monete vi si ponga un contrassegno piccolo differente.

» 2.° Sarà anche tenuto detto sig. Prencipe concederle licenza » e facoltà di battere col contrasegno come sopra ogni sorte di

» moneta d' argento, et oro che da ogni altro feudatario impe-
» riale o Prencipe di Germania si proverà che sii battuta, e ciò
» sarà bastantemente provato col testimonio e giuramento di due
» persone sommariamente, nè si potrà variare tanto circa la bontà
» quanto il peso di quello faranno constare come sopra.

» 3.° Se le provederanno tutti quelli attrezzi, ordigni e mo-
» bili che sono in essere a loro eletione circa la quantità e
» qualità.

» 4.° Se le concede parimente licenza di tener nella zecca
» ogni sorta d' armi proibita concedendo insieme salvo condotto
» civile, e criminale a suddetti appaltatori, e suoi lavoranti.

» 5.° Sarà tenuto detto sig. Principe dar stanze per alloggio a
» detti appaltatori e compagni e suoi lavoranti, e così la como-
» dità per il molino d' acqua.

» 6.° Saran tenuti detti Monsu Andrea e Comp. ricevere per
» inventario, et estimo da due da eleggersi uno per parte, et in
» caso di qualche discordia fra loro chiamarsi un terzo, quali
» mobili atrezzi et ordigni che si eleggeranno di prendere, et a
» tempo della restituzione pagare in contanti lo deterioramento,
» e per l' osservanza di questo Capitolo dà sigortà il sig. Gior-
» gio Bollero quale resterà continuamente obbligato sino che fac-
» cia constare della restitutione.

» 7.° Sarà detto Monsu Antonio e Comp. obbligati a pagare
» per regalo delle comodità in detta zecca e che serve anche
» per restitutione detti mobili attrezzi lire mille due cento l' anno,
» da pagarsi di tre in tre mesi la quarta parte anticipata con-
» dizionatamente, che detto affitto debba cominciare il 1.° di fe-
» braro prossimo, quale affitto durerà per un anno di certo, e
» due di eletione e il detto Monsù Antonio e Comp., quali vo-
» lendosi appaltare dal contratto saranno tenuti prima di fornir
» l' anno darne avviso al sig. Principe altrimenti s' intenderà
» durare un' altro anno.

» 8.° Sarà tenuto detto appaltatore e comp. al detto sig. Prencipe, oltre suddette lire mille due cento in contanti di uno et » un quarto su tutte le monete che rispettivamente si batteranno » in detta zecca della medesima qualità e bontà che saranno » state battute e delle monete d' oro sarà tenuto pagare mezzo » per cento in tutto come sopra.

» 9.° Non sarà lecito a detto appaltatore, nè ai suoi compagni » e ministri o altra persona loro estrarre fuori della zecca quantità alcuna per suddette monete, se prima non ne haverà dato » nota al Commissario o a chi per lui, il quale sarà tenuto » gratis darli la licenza in iscritto di detta estrazione; altrimenti » l' appaltatore e Comp. incorreranno in pena arbitraria a detto » Principe.

» 10.° Sarà tenuto detto appaltatore d' ogni partita di moneta » stampata prima di estrarla dare al detto Commissario, e che » esso se ne prenda una che si dividerà, e si manderà poi in » Genova sigillata in mano al detto Principe per farne il saggio » a ciò si possa vedere che abbia quella bontà che sarà fatta » salvandosi in questo li due denari per rimedio in quanto all' argento, e circa l' oro un quarto per caratto meno dell' app. » brutto qual rimedio sarà a benefitio di detto appaltatore conf. » se app. e trovandosi di qualche differente bontà possa detto » Principe ordinare che si rifondi la moneta, e si fabbrichi di » nuovo.

» 11.° Che sia proibito a detto appaltatore e Comp. sotto ogni » pena arbitraria a detto Principe di poter spendere alcuna sorte » di monete che si batteranno in detta zecca nello Stato della » Ser. Repubblica ».

Pochi anni dopo e precisamente il 15 marzo 1672 il Principe Gio. Batta ordinava nuovamente che fosser battute monete ed affittava la sua zecca di Campi ad Evangelista Taddei ai patti seguenti:

1672 à 15 marzo.

» In nome del Signore. L' Ill.^mo et Ecc.^mo sig. Gio. Batta Cen-
» turione Prencipe del Sacro Romano Impero in virtù de' suoi
» Privilegi e Bolla aurea concede facoltà ad Evangelista Taddei
» q. Domenico di poter far battere nel suo luogo e Giurisdi-
» tione di Campi per tre anni prossimi da cominciare à quin-
» dici del prossimo mese di aprile 1672 monete d' oro, d' ar-
» gento, e di qualsivoglia qualità secondo la propria facoltà che
» in detto luogo e sua Giurisditione à detto Ecc.^mo sig. Prencipe
» compete, con li patti, obblighi, e conditioni in tutto come qui
» sotto.

» 1.° Detto sig. Prencipe provvederà come così — a detto
» Evangelista Taddei di casa capace per le persone, che sarà
» bisogno per il lavoro.

» 2.° Sarà obbligato detto Evangelista pagar ogni anno di fitto
» al suddetto sig. Prencipe ò à chi per lui lire seicento moneta
» corrente in Genova, cioè la quarta parte ogni tre mesi come
» solito, e di più sarà obbligato pagare à detto sig. Prencipe
» due per ogni cento di tutte le monete che farà battere in
» detto luogo.

» 3.° Che non possa estraher detto fittavolo denari ò monete
» di sorte alcuna dal detto luogo senza licenza in iscritto del
» Commissario del medesimo luogo, e contrafacendo resti persa
» e confiscata la roba che havesse voluto estrarre e sotto le
» pene contenute nelli ordini già prescritti per occasione di zec-
» che in detta Giurisdizione.

» 4.° Si obbliga detto Ecc.^mo sig. Prencipe di non accrescerle
» il fitto nè altra provigione per detti tre anni nè affittar detta
» casa ad altri per qualsivoglia occasione, e detto Evangelista
» Taddei Pisano promette e s' obbliga in ogni miglior forma di
» continuare a pagare per detto tempo il suddetto concertato

» fitto e proviggione, ancorchè (circa al fitto) sopravvenisse qual
» si sia cosa che non le tornasse conto valersi di detta facoltà
» confertale come sopra.

» 5.° Per maggior cautione di detto Ecc.mo sig. Precipe fà
» sigortà e promette obbligandosi anche come principale per detto
» Evangelista Taddei il sig. Ippolito Invrea per tutto quello resta
» nei su detti Capitoli concertato rinonciando — sotto obligatione
» — sotto hippoteca — e sotto refattione.

» Per ultimo intendono le suddette parti che la presente habbia
» forza e valore come se fusse stata ricevuta da pubblico notaro
» perchè così — rinonciando — sotto obligo de' loro rispettiva-
» mente persone e beni presenti e futuri, e sotto hippoteca —
» e sotto riffattione di danni — e per esser così la verità sarà
» la presente firmata di loro rispettive mani e litteratura alla
» presenza di Bartolomeo Buratti q. Gio. Batta e Nicolò Tizzone
» di Vincenzo che ambi facendo fede della firma de' sudetti
» contrahenti si firmeranno qui sotto. et in fede,

» Io Gio. Batta Centurione affermo quanto sopra.

» Io Evangelista Taddei mi obbligo e confermo quanto sopra.

» Io Ippolito Invrea intercedo e fò sigortà per il fitto delle
» lire sei cento.

» Io Bartolomeo Buratti sono stato presente a quanto sopra
» et ho visto firmar li suddetti signori Contraenti.

» Io Nicolò Tizzone di Vincenzo son stato presente a quanto
» sopra et ho veduto firmare li suddetti signori Contraenti.

1672 à 15 marzo.

« In nome del Signore. Essendo vero che l'Ill.mo et Ecc.mo
» Sig. Gio: Batta Centurione Prencipe del Sacro Romano Impero
» hà concesso à noi Infrascritti facoltà di puoter far battere
» qualsivoglia qualità di monete nel suo luogo e Giurisditione di

» Campi conforme alla facoltà che a detto Sig. Prencipe compete
» in ogni modo perchè sempre consti della detta facoltà concessaci
» e della sua mente hà desiderato le facciamo la presente di-
» chiarazione cioè ».

« 1.° Che non possiamo far battere monete d'alcuna qualità
» che si possino in alcun modo spendere in Genova o suo do-
» minio ».

« 2.° Che tutte le monete che si spendono per tutta la Chri-
» stianità, e che noi vorremmo far battere siamo obligati come
» così — farle della medesima bontà e peso, che sono quelle
» battono altri Prencipi dell'istessa qualità, e che in ciascuna
» di dette monete vi mettiamo un segno, per quali si ricono-
» scano, e si distinguano da quelle d'altri Prencipi ».

« 3.° Che non possiamo far mutatione di monete senza havere
» prima dal medesimo Sig. Prencipe la licenza in scritto ».

« 4.° Che occorrendoci far batter monete per Levante siamo
» obbligati chiederne prima la licenza come sopra, e che non
» siano di minor bontà e peso di quelle saranno d'altri Pren-
» cipi, e vi facciamo metter un segno, per quale si distinguino
» come sopra, e in caso di contraventione à ciascuno de'suddetti
» capi d'obbligatione, a' quali si obblighiamo in ogni miglior forma
» si sottomettiamo oltre la confisca delle monete ad ogn'altra
» pena secondo l'arbitrio di detto Sig. Prencipe, e così obblighiamo
» nostre persone e beni in ogni miglior modo e forma, rinonciando
» — sotto ippoteca — e sotto reffattione — e volendo che la
» presente habbia forza come se fosse rogata e ricevuta da
» pubblico notaro sarà firmata di nostre proprie mani e litteratura
» alla presenza di Bartolomeo Buratti q. Gio: Batta e Nicolò
» Tizzone di Vincenzo che sono stati testimonij — e si firme-
» ranno qui sotto »

« Dichiarando che circa li due per cento da pagarsi à detto
» Sig. Prencipe per il suddetto affitto s'intenda delle monete sino

» alla bontà di quattro, e delle altre monete di più della bontà di » quattro a ragione di uno e mezzo per cento, e circa l'oro purchè » non sia di minor bontà di vent'uno in ventidue carati à ragione » di uno per cento e nel rimanente in tutto come qui sopra ».

» Io Evangelista Taddei mi obbligo e confermo come sopra.

» Io Bartolomeo Buratti sono stato presente a quanto sopra » et ho visto firmar il suddetto Evangelista Taddei.

« Io Nicolò Tizzone sono stato presente a quanto sopra, et « ho veduto firmarsi suddetto Evangelista Taddei.

Nel 1680 il predetto Principe affittava di nuovo la sua zecca a Girolamo Micheli del luogo di Carmagnola e le condizioni della locazione non eran diverse dalle solite, però sembra che specialmente si dovessero battere doppie d'Italia mentre non è parola di altra specie di monete.

1680 a 19 marzo in Genova.

« L'Ill. mo et Ecc.mo Signor Prencipe Gio: Batta Centurione » concede per tutto il corr. anno 1680 facoltà al Sig. Gerolamo » Micheli del luogo di Carmagnola di poter nel suo feudo di » Campi o sia al Gorreto Giurisdizione di detto feudo alla forma » dei suoi privilegi imper. far battere doppie di giusta bontà » e peso conforme le correnti doppie d'Italia con l'impronto, » nome, et arma del medesimo Sig. Prencipe con le condizioni » infrascritte ».

« 1.° Dovrà detto Ecc.mo Sig. Prencipe farle dare, e consi- » signare due fino in tre stanze compreso i fondi per valersene » al medesimo effetto ».

« 2.° Dovrà farle consignare quelle stampe o sia Ponzoni, che » si troverà havere per detto effetto, per doverli poi restituire » in fine della locatione piuttosto migliorati, che deteriorati, con- » giontamente con tutte le altre stampe Ponzoni che per detto

» conto havesse il conduttore anche fatto fare, senza puotersi » di ciò ritenere cosa alcuna, e questo senza veruna sorte di » pagamento; oltre di che per patto espresso non sia tenuto detto » Sig. Prencipe rilasciarle nè consentirle veruna altra cosa ».

« 3.° Il suddetto Sig. Micheli Conduttore sarà tenuto et obbligato » come così, di contribuire e pagare in mano del detto Sig. detto » Ecc.mo Sig. Prencipe o a chi per lui a ragione di due e mezzo » per cento sopra ciascheduna fusa che fosse per fare, ne potrà » a questo effetto fondere partita ancorchè piccola di sorte veruna » che prima non lo partecipi a quell'agente, che sarà perciò » destinato, al quale, et al Commissario sarà sempre lecito in » ogni tempo riconoscere tutto ciò, che si operi nella Zecca ».

« 4.° Sarà tenuto et obbligato il suddetto Conduttore come così, » consentire ogni volta le sarà richiesta qualche piccola parte » di quella venga, o cisaglie, o retagli della pasta già ridotta » a perfetione per poterne far fare il saggio da chi che sii ».

« 5.° Non si potrà fare veruna estrattione ancorchè di minima » parte delle monete o altro, che prima non si partecipi al » suddetto Deputato o Commissario a ciò nè riconosca il numero » e peso, e dovrà dal medemo ottenerne prima la licenza in » iscritto il quale non la concederà se non con ritenere alla rata » li due e mezzo per cento di sopra enunciati, et esser sicuro » che dette monete non possino in veruna parte restar alterate » sì nel peso che nell'intrinseco valore e bontà ».

« 6.° Che mancando detto Sig. Gerolamo Micheli Conduttore » alla sua obbligatione in alcuna delle predette cose sia sottoposto » come così, a qualsivoglia pena a così corporale come pecu- » niaria oltre la perdita della robba ».

« E per fede sarà la presente firmata da ambe le parti per » l'osservanza rispettivamente del contenuto nelli soprascritti Ca- » pitoli alla presenza di Donato Brocco, e Pietro Buffa che son » stati testimonii ».

« jo Gio: Batta Centurione confermo accetto e consento a » sopra.

» jo Gerolamo Micheli confermo et prometto quanto sopra.

» jo Donato Brocco son stato presente e testimonio come sopra.

» jo Pietro Buffa sono stato presente e testimonio a quanto » sopra ».

Nessun altro documento importante io ho potuto trovare sulle zecche dei Centurioni, ma parmi che i qui riportati sieno sufficienti ad illustrar la loro zecca ed è solo a dolersi che malgrado le molte battiture che colà vennero eseguite scarsissimo sia il numero delle monete di questa illustre famiglia che ebber la fortuna di pervenir sino a noi le quali nel capo seguente illustrerò.

Degli Ottavetti poi o Luigini non è a meravigliare se non se ne conservino e perchè come provai nei miei precedenti lavori vennero quasi interamente distrutti e perchè non presentando alcuna particolar forma che valga a farle distinguere da quelli delle altre zecche, è naturale che vadano con essi confusi e mescolati.

CAPO IV.

MONETE E SIGILLI DEI CENTURIONI-SCOTTI

Le poche monete dei Centurioni che io ebbi la sorte di esaminare serbansi con grande accuratezza e gelosia dalla famiglia stessa. Dal Capo di essa e dai suoi illustri figli io ebbi per la Biblioteca dell' Università genovese il calco in gesso, in piombo ed in cera di queste rarità numismatiche e qui le descrivo collo stesso metodo che ho seguito nelle mie precedenti illustrazioni di monete genovesi.

I documenti sulle zecche della famiglia Centurioni che riportai nel precedente capitolo non sono anteriori al 1668 e spettano tutti al Principe Gian Battista; ma due monete serbansi dell' antecessore di lui Carlo che per il primo ebbe il titolo principesco. Sono entrambe del 1662 nè offrono differenze nella forma e nel conio, ma solo nel metallo, chè una è d' oro assai puro, d' argento l' altra.

N. I e II. Come vedesi nella Tavola in calce al N. 1 l' una e l' altra moneta presenta nel diritto la testa del Principe Carlo I con lunga chioma e baffi, rivolta a destra. Veste abito militare e vi si legge intorno CAROLVS. CENTVR. MAR. CAMPI.

Nel rovescio è scolpita l' aquila imperiale che porta in seno lo stemma dei Centurioni sormontato dalla corona principesca. Vi è scritto intorno ET. SAC. ROM. IMP. PRINCEPS. 1662.

L'esemplare in oro pesa gr. 6,53; quello in argento gr. 7,980.

N. III e IV. Delle molte monete battute sotto il Principe Gian Battista I, non ne restano che tre sole. Al N. 2 della Tavola è delineato il conio di una in oro e di un' altra in argento battute nel 1668 probabilmente dagli zecchieri Massaure. Vedonsi nel diritto i busti del Principe Gian Battista e di Giulia Spinola di lui consorte rivolti a destra coll' iscrizione IO. BAPT. CENTVRIO. ET IVL. M. MAR. CAM.

Il rovescio è poco dissimile da quelli descritti ai N. I e II. Vi è scolpita l' aquila imperiale collo stemma Centurione e l' iscrizionè ET SAC. ROM. IMP. PRINCIPES 1668. L' esemplare in oro pesa gr. 6,51; quello in argento 13,10.

N. V. Affatto simile alle precedenti è il conio della moneta incisa al N. 3 della Tavola. Essa è in argento e fu battuta nel 1672 quando la zecca di Campi era affittata al pisano Evangelista Taddei. Le iscrizioni del diritto e del rovescio sono uguali a quelle che leggonsi nelle due medaglie descritte ai numeri III e IV e com' è naturale diverso è l' anno, che invece

del 1668 v' è inciso l' anno 1672. Questa moneta pesa gr. 7,960.

Nessuno delle opere numismatiche a me note illustrano o riferiscono le monete dei Centurioni e ciò mostra quanto siano rare a preziose. Un' esemplare delle due in oro serbasi nel Museo Imperiale di Vienna e perciò veggonsi incise nella splendida descrizione di quell' insigne raccolta pubblicata nel secolo scorso.

N. VI. Nell'Archivio della famiglia Centurione serbansi due sigilli usati dal Principe Gian Battista. Il più antico è quasi interamente logorato dal tempo e dall' uso nè quì lo riporto. L' altro inciso al N. 4 della Tavola presenta l' arma Centurione coll' epigrafe IO. BAPT. CENTVRIONVS. S. R. I. PRINCEPS.

INDICE

Prefazione . . . . . Pag. III.

Capo I. — Antichità della famiglia Scotti e formazione dell'Albergo dei Centurioni . . . . . » 1.

Capo II. — Dei feudi dei Centurioni-Scotti e dei privilegi lor concessi dagl' imperatori . . . . . » 5.

Capo III. — Delle zecche dei Centurioni-Scotti . . . . » 21.

Capo IV. — Monete e sigilli dei Centurioni-Scotti . . . » 61.

ALTRE OPERE DELL' AUTORE

Carte e Cronache manoscritte per la storia genovese che serbansi nella Biblioteca della Regia Università Ligure descritte ed illustrate. — Genova 1855. Tip. Sordo-muti, 1 vol. in-8 . . . . . Fr. 3. 50

La Congiura di Gian Luigi Fieschi descritta da Lorenzo Capelloni illustrata con note e documenti inediti — Genova 1858. Tip. Sordo-muti, 1 vol. in-8 . . . » 1. 50

Le discordie genovesi del 1575 descritte dal Doge Gio. Batta Lercari arricchite di note e documenti inediti — Genova 1858, 1 vol. in-8. — Garbarino. . . . » 5. —

Monete Medaglie e Sigilli dei Principi Doria che serbansi nella Biblioteca della Regia Università di Genova descritti ed illustrati dal Bibliotecario Agostino Olivieri — Genova 1858, 1 vol. in-8. — Tip. Sordo-muti. . » 5. —

Monete e Medaglie degli Spinola di Tassarolo, Arquata, Ronco, Roccaforte e Vergagni, che serbansi nella Biblioteca della Regia Università ed in altre collezioni di Genova descritti ed illustrati dal Bibliotecario Agostino Olivieri. — Genova 1860, 1 vol. in-8. — Tip. Sordo-muti. . . . . » 25. —

Serie dei Consoli del Comune di Genova. — Genova 1861, 1 vol. in-8. — Ferrando . . . . . » 15. —

Un medaglione storico genovese del secolo XVII — Genova 1862, 1 vol. in-8. — Tip. Sordo-muti . . » 3. 50

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Monete dei Grimaldi Principi di Monaco descritte ed illustrate.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 081900745